



***Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D. Lgs. 231/2001
di Prestiamoci S.p.A.***

PARTE SPECIALE

INDICE

PREMESSA.....	3
1. ARTT. 24 E 25 – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	5
1.1. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE	5
1.2. ATTIVITÀ SENSIBILI	6
1.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	8
2. ART. 24-BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	13
2.1. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE	13
2.2. ATTIVITÀ SENSIBILI	13
2.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	14
3. ART. 24-TER - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	17
3.1. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE	17
3.2. ATTIVITÀ SENSIBILI	17
3.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	18
4. ART. 25-BIS - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.....	21
4.1. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE	21
4.2. ATTIVITÀ SENSIBILI	21
4.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	21
5. ART. 25-BIS.1 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	22
5.1. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE	22
5.2. ATTIVITÀ SENSIBILI	22
5.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	22
6. ART. 25-TER - REATI SOCIETARI.....	24
6.1. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE	24
6.2. ATTIVITÀ SENSIBILI	24
6.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	26
6.4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO RELATIVI ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI E ALL'ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI	28
7. ART. 25-QUATER - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	32
7.1. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE	32
7.2. ATTIVITÀ SENSIBILI	32
7.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	32
8. ART. 25-QUATER.1 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	34
9. ART. 25-QUINQUES - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	35
10. ART. 25-SEXIES - ABUSI DI MERCATO.....	36
10.1. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE	36
10.2. ATTIVITÀ SENSIBILI	37
10.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	38
11. ART. 25-SEPTIES - OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE IN VIOLAZIONE DI NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SULLA SICUREZZA SUL LAVORO	40
11.1. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE	40
11.2. ATTIVITÀ SENSIBILI	40
11.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	41
12. ART. 25-OCTIES - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	44
12.1. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE	44
12.2. ATTIVITÀ SENSIBILI	45
12.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	46
13. ART 25-OCTIES.1 - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI.....	50
13.1. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE	50
13.2. ATTIVITÀ SENSIBILI	51
13.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	51
14. ART. 25-NOVIES - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	53
14.1. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE	53
14.2. ATTIVITÀ SENSIBILI	53

14.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	53
15.	ART. 25-DECIES - INDUZIONE A NON RENDERE O RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	55
15.1.	DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE	55
15.2.	ATTIVITÀ SENSIBILI	55
15.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	55
16.	ART. 25-UNDECIES - REATI AMBIENTALI	57
16.1.	DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE	57
16.2.	ATTIVITÀ SENSIBILI	57
16.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	57
17.	ART. 25-DUODECIES - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE	59
17.1.	DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE	59
17.2.	ATTIVITÀ SENSIBILI	59
17.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	59
18.	ART. 25-TERDECIES - RAZZISMO E XENOFOBIA	61
19.	ART. 25-QUATERDECIES - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSE E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	62
20.	ART. 25-QUINQUESDECIES - REATI TRIBUTARI	63
20.1.	DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE	63
20.2.	ATTIVITÀ SENSIBILI	63
20.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	65
21.	ART. 25-SEXIESDECIES - CONTRABBANDO	68
22.	ART. 25-SEPTESDECIES - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	69
23.	ART. 25-DUODEVICIES - RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	70
24.	DELITTI CONTRO GLI ANIMALI	71
25.	REATI TRANSNAZIONALI	72

PREMESSA

Il presente documento descrive la Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito denominato “MOGC” o “Modello”) adottato da Prestiamoci S.p.A. (di seguito “Società”) ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e successive integrazioni (di seguito denominato “D. Lgs. 231/2001” o “Decreto”).

La Parte Speciale del Modello disciplina una serie di attività, di controlli e meccanismi di reporting cui tutti i preposti, dipendenti, collaboratori ed in via più generale tutti i destinatari del Modello, così come descritti nella Parte Generale, pur nel rispetto delle prescrizioni statutarie vigenti, devono attenersi nell’ambito dello svolgimento delle proprie mansioni. Si tratta di uno strumento utile ad indirizzare i comportamenti dei destinatari del Modello, al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati presupposto di cui al Decreto.

Tali comportamenti devono essere adottati nell’ambito dei processi della Società allo scopo di evitare la commissione di un fatto illecito.

Con riferimento a tali processi, risulta necessario che gli stessi rispettino i seguenti principi generali:

- separazione di compiti e funzioni attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare la concentrazione di attività sensibili su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio;
- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l’espletamento delle attività della Società nel rispetto delle leggi e dei regolamenti della stessa;
- “proceduralizzazione” delle attività sensibili, al fine di:
 - definire e regolamentare le modalità di svolgimento delle attività;
 - garantire, ove possibile, la tracciabilità di tutte le transazioni e attività attraverso adeguati supporti documentali che permettano l’individuazione dei soggetti coinvolti nell’operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell’operazione);
 - garantire, ove necessario, l’“oggettivazione” dei processi decisionali e limitare decisioni basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori, ecc.);
 - esistenza di attività di controllo;
- esistenza di misure di sicurezza che assicurino un’adeguata protezione fisico/logica dei dati e dei beni della Società.

Il responsabile di ciascuna unità organizzativa avrà cura di prestare la massima attenzione alla diffusione del presente documento e del Codice Etico di Gruppo a tutti i componenti dell’unità organizzativa da lui coordinata. La medesima attenzione dovrà essere prestata tutte le volte che varierà la composizione del personale per effetto di movimenti interni o di nuove assunzioni.

Eventuali inosservanze del presente documento comporteranno sanzioni disciplinari in conformità con quanto previsto dalla legge, dalle norme contrattuali vigenti e dalla Parte Generale del Modello.

In via generale, i presidi e i mezzi di prevenzione e contrasto rispetto ai comportamenti illeciti possono essere riassunti nei seguenti punti:

- controlli interni a vari livelli;
- formazione del personale (sia formazione in materia di responsabilità amministrativa degli enti, sia formazione tecnica);
- previsione di un sistema sanzionatorio applicabile in caso di comportamenti in contrasto con i principi di cui al presente Modello (ivi compresa la Parte Generale) e al Codice Etico di Gruppo;
- adozione del Codice Etico di Gruppo.

Inoltre, la Società, quali ulteriori presidi e mezzi di prevenzione e contrasto, ha adottato specifiche procedure interne che regolano le attività operative svolte all'interno delle aree di rischio individuate (policies, procedure, manuali, ordini di servizio, circolari, ecc.).

Si riportano nel seguito i principi di comportamento specifici per ciascun reato presupposto previsto dal Decreto e mappato all'interno dell'Allegato II – Risk Assessment unitamente alle relative attività sensibili individuate.

1. ARTT. 24 E 25 – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1. Descrizione delle fattispecie

Gli artt. 24 e 25 del Decreto contemplano una serie di reati previsti dal Codice penale accomunati dall'identità del bene giuridico da essi tutelato, individuabile nell'imparzialità e nel buon andamento della Pubblica Amministrazione (di seguito anche "P.A.").

La costante attenzione del legislatore al contrasto della corruzione ha portato a ripetuti interventi in detta materia e nel corso del tempo sono state inasprite le pene e introdotti o modificati alcuni reati.

Ai fini del presente Modello si considera Ente della Pubblica Amministrazione qualsiasi persona giuridica che persegua e/o realizzi e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestantesi mediante atti autoritativi. A titolo meramente esemplificativo ed avendo riguardo all'operatività della Società si possono individuare quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: i) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni; ii) i Ministeri, i Dipartimenti, le Commissioni; iii) gli enti pubblici non economici (INPS, ENASARCO, INAIL, ISTAT).

Tra le fattispecie penali qui considerate, i reati di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità nonché i reati di corruzione contro la Pubblica Amministrazione, nelle loro varie tipologie, e i reati di peculato e di indebita destinazione di denaro o cose mobili presuppongono il coinvolgimento necessario di un pubblico agente, vale a dire di una persona fisica che assuma, ai fini della legge penale, la qualifica di "pubblico ufficiale" o di "incaricato di pubblico servizio", nell'accezione rispettivamente attribuita dagli artt. 357 e 358 c.p..

La qualifica di pubblico ufficiale è attribuita a coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. L'esercizio di una pubblica funzione amministrativa solitamente è riconosciuto sussistere in capo a coloro che formano o concorrono a formare la volontà dell'ente pubblico o comunque lo rappresentano di fronte ai terzi, nonché a coloro che sono muniti di poteri autoritativi o certificativi. A titolo meramente esemplificativo si possono menzionare i seguenti soggetti, nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di pubblico ufficiale: ufficiale giudiziario, consulente tecnico del giudice, curatore fallimentare, esattore o dirigente di aziende municipalizzate anche se in forma di S.p.A., assistente universitario, portalettere, funzionario degli uffici periferici dell'Automobile Club d'Italia (ACI), consigliere comunale, geometra tecnico comunale, insegnante delle scuole pubbliche, ufficiale sanitario, notaio, dipendente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, medico convenzionato con l'Azienda Sanitaria Locale, tabaccaio che riscuote le tasse automobilistiche.

La qualifica di incaricato di pubblico servizio si determina per via di esclusione, spettando a coloro che svolgono quelle attività di interesse pubblico, non consistenti in semplici mansioni d'ordine o meramente materiali, disciplinate nelle stesse forme della pubblica funzione, ma alle quali non sono ricollegati i poteri tipici del pubblico ufficiale. A titolo esemplificativo si elencano i seguenti soggetti nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di incaricato di pubblico servizio: esattori dell'Enel, lettori dei contatori di gas, energia elettrica, dipendente postale addetto allo smistamento della corrispondenza, dipendenti del Poligrafico dello Stato, guardie giurate che conducono furgoni portavalori.

Va considerato che la legge non richiede necessariamente, ai fini del riconoscimento in capo ad un determinato soggetto delle qualifiche pubbliche predette, la sussistenza di un rapporto di impiego con un

ente pubblico: la pubblica funzione od il pubblico servizio possono essere esercitati, in casi particolari, anche da un privato.

Pertanto, i dipendenti ed esponenti che, nell'esercizio delle predette attività di rilevanza pubblica, pongono in essere le condotte tipiche dei pubblici agenti descritte nei reati di corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità sono puniti come tali e può inoltre scattare la responsabilità dell'Ente ai sensi del Decreto. La responsabilità degli esponenti e dei dipendenti, nonché dell'Ente, può altresì conseguire qualora essi tengano nei confronti di pubblici agenti le condotte tipiche dei soggetti privati descritte nei predetti reati.

Deve porsi particolare attenzione al fatto che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del soggetto privato – sia esso corruttore, istigatore o indotto a dare o promettere utilità - è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri, Organizzazioni pubbliche internazionali, o sovranazionali, Assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

1.2. Attività sensibili

In considerazione delle peculiarità dell'attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, le principali attività sensibili a rischio di commissione dei reati in oggetto sono le seguenti:

ATTIVITA' SENSIBILI	PRINCIPALI FUNZIONI/SOGGETTI COINVOLTI
Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria (es. predisposizione della dichiarazione dei redditi o dei sostituti di imposta). Si tratta delle attività di predisposizione e presentazione di dichiarazioni fiscali (es. Modello Unico, Modello 770, etc.): - preparazione documentazione a supporto delle dichiarazioni e delle liquidazioni dei relativi tributi; - autorizzazione delle dichiarazioni; - presentazione delle dichiarazioni.	CdA Amministratore Delegato Area Bilancio, Contabilità, Amministrazione, Segnalazioni
Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva. - Attività relativa alla gestione delle visite ispettive (es. ASL, INAIL, Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, etc.), della loro verbalizzazione e delle modalità con le quali procedere all'acquisizione dei rilievi effettuati dalla Pubblica Amministrazione.	CdA Amministratore Delegato Area Bilancio, Contabilità, Amministrazione, Segnalazioni Ufficio HR e Supporto Operativo
Selezione, assunzione e gestione del personale: - si tratta delle attività di gestione delle assunzioni delle figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività aziendali,	Amministratore Delegato Divisione Risorse della

della gestione giuridica ed economica del rapporto lavorativo e della sua eventuale cessazione: - gestione degli adempimenti relativi al trattamento previdenziale ed assicurativo del personale; - selezione, assunzione e gestione del personale, anche extracomunitario.	Capogruppo Ufficio HR e Supporto Operativo
Gestione rapporti con INPS, INAIL, Uffici del Lavoro e tutti gli altri enti competenti: - Attività in materia di disciplina lavoristica, previdenziale e assistenziale; - gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle relative ispezioni.	Amministratore Delegato Divisione Risorse della Capogruppo Ufficio HR e Supporto Operativo
Gestione degli omaggi, liberalità/sponsorizzazioni. Attività relative alla gestione degli aspetti autorizzativi e amministrativo/contabili di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni: - gestione dell'omaggistica; - gestione delle liberalità.	Amministratore Delegato Area Bilancio, Contabilità, Amministrazione, Segnalazioni
Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali. Attività relativa alla gestione dei contenziosi (ad es. contenzioso civile, amministrativo, giuslavoristico, etc.): - gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali e relativi ai rapporti di qualsivoglia tipo intrattenuti con soggetti pubblici; - assistenza legale alle altre società Società convenzionate con accordo di servizio e richiedenti l'erogazione di pareri.	CdA Amministratore Delegato Divisione Risorse della Capogruppo
Gestione delle risorse finanziarie: - si tratta della corretta e chiara gestione di tutte le uscite/entrata di cassa e della contabilità.	Amministratore Delegato Area Bilancio, Contabilità, Amministrazione, Segnalazioni
Rapporti con l'Autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Guardia di finanza, Tribunale, Ufficio del Registro, ecc.)	CdA Amministratore Delegato

Sono da considerare inoltre le seguenti attività (c.d. attività strumentali) che potrebbero rappresentare un mezzo per la creazione di fondi illeciti finalizzati alla commissione di un reato contro la Pubblica Amministrazione:

- Gestione delle note spese;
- Gestione di consulenze;
- Gestione del personale;
- Donazioni, omaggi o altre liberalità.

1.3. Principi di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione (compresi i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio) per conto o nell'interesse della Società.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

I rapporti nei confronti della P.A. possono essere intrattenuti esclusivamente dai dipendenti/collaboratori a ciò appositamente delegati dalla Società e devono svolgersi nel rigoroso rispetto della normativa vigente ed in base a principi di trasparenza, correttezza e lealtà.

In particolare, i dipendenti/collaboratori aziendali, appositamente delegati, i quali interagiscono, direttamente o indirettamente, con la P.A. devono:

- assicurare che i rapporti con la P.A. avvengano nell'assoluto rispetto della normativa nazionale e internazionale, dei regolamenti vigenti, dei principi di lealtà e correttezza, in qualunque fase della gestione del rapporto;
- assicurare che i predetti rapporti siano gestiti esclusivamente da soggetti formalmente individuati e muniti di idonei poteri;
- in caso di stesura di atti, documenti, ecc., garantire che gli stessi vengano avallati e firmati da almeno due risorse aziendali, a ciò appositamente delegate ed autorizzate;
- in caso di visite ispettive o di incontri con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, garantire la partecipazione di almeno due risorse aziendali;
- assicurare adeguata tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la P.A. mediante la stesura di dettagliati verbali scritti, avallati e firmati da almeno due risorse aziendali;
- riferire con tempestività e completezza al proprio responsabile gerarchico in merito agli avanzamenti delle singole fasi del procedimento, ovvero di eventuali eccezioni riscontrate nel corso dello stesso;
- comunicare, senza ritardo, all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro o di altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque altra criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con le Istituzioni o i Pubblici Funzionari.

In particolare, è fatto divieto di:

- offrire, promettere o effettuare, anche per interposta persona, erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio e in violazione delle prescrizioni della Società;
- distribuire omaggi e regali eccedenti il modico valore (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi

consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la brand image della Società e sono soggetti a pre-approvazione;

- accettare omaggi, regalie, benefici o altre utilità provenienti da rappresentanti della P.A. o da soggetti, anche terzi, ad essi collegati, ovvero cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti dagli stessi;
- offrire, promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione, contributi, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine della Società, sproporzionate rispetto alla finalità propria;
- effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e/o in relazione al tipo di incarico da svolgere dalle prassi vigenti;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- effettuare, nei confronti dei fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi, pagamenti non adeguatamente documentati;
- effettuare pagamenti in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale o in un paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto, salvo adeguato motivo risultante per iscritto;
- creare fondi a fronte di acquisizioni di forniture e/o servizi professionali inesistenti in tutto o in parte;
- farsi rappresentare da consulenti o da soggetti terzi quando si possano creare situazioni di conflitto d'interesse;
- fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati;
- sollecitare ed ottenere informazioni riservate;
- dare o promettere denaro o altra utilità a soggetti intermediari quale prezzo della propria mediazione illecita, affinché, sfruttando relazioni esistenti o asserite con i soggetti pubblici, esercitino un'influenza verso la P.A. volta a condizionare l'azione pubblica a vantaggio della Società;
- sollecitare o persuadere un funzionario pubblico, attraverso un'intesa illecita, al compimento di un atto illegittimo (in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità o, ancora, in violazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse);
- compiere un atto illegittimo (in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità o, ancora, in violazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse);

- porre in essere una condotta volta a determinare o rafforzare, il proposito del funzionario pubblico di appropriarsi indebitamente (anche sfruttando l'errore altrui), avendone il possesso o comunque la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio, di denaro o di altra cosa mobile;
- appropriarsi indebitamente (anche sfruttando l'errore altrui), avendone il possesso o comunque la disponibilità, di denaro o di altra cosa mobile;
- concludere contratti o conferire incarichi per attività lavorativa o professionale, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, a ex dipendenti pubblici che, ai sensi di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. di cui all'art. 1 comma 2 del medesimo decreto, se la Società è stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. A far data dall'entrata in vigore della L. 190/2012 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di questo divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini e amici) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi nei confronti della Società, fatto salvo che il candidato non abbia le capacità professionali richieste per l'assunzione;
- offrire, promettere o concedere ai pubblici ufficiali, o ai loro parenti, affini, parti correlate, opportunità di assunzione e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possa avvantaggiarli a titolo personale.

I divieti sopra rappresentati si intendono estesi anche ai rapporti indiretti (attraverso parenti, affini ed amici) con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera.

Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera - così come nei confronti di privati - è fatto divieto di:

- esibire documenti e dati falsi o alterati e omettere informazioni rilevanti sulle caratteristiche delle singole operazioni;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore al fine di ottenere per sé o per altri un indebito vantaggio (es. in caso di valutazione tecnico-economica dei prodotti offerti/servizi forniti) ovvero al fine di far apparire l'esecuzione di un contratto pattuito con la Pubblica Amministrazione conforme agli obblighi assunti;
- presentare dichiarazioni e attestazioni non precise e/o non veritiere, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- fornire informazioni o dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere erogazioni, contributi, sovvenzioni o finanziamenti concessi dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea (compresi premi, indennità, restituzioni e contributi) ovvero destinare tali erogazioni, contributi, sovvenzioni o finanziamenti a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema

informatico o telematico ad esso pertinenti, al fine di ottenere un indebito vantaggio procurando un danno alla Pubblica Amministrazione, a altro ente pubblico o all'Unione Europea;

- porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa, nel corso dei processi civili, penali o amministrativi da cui possa derivare un vantaggio o un interesse per la Società;
- ostacolare l'attività dell'Autorità Giudiziaria, delle Forze dell'Ordine e di qualunque altro Pubblico Funzionario che abbia poteri ispettivi e di controllo.

Si evidenzia, inoltre, che la realizzazione delle fattispecie di reato nei confronti della Pubblica Amministrazione, può avvenire anche quando con la stessa si intrattengano rapporti in qualità di clienti o fornitori e si conferiscono incarichi professionali.

I destinatari del modello che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, gestiscono i rapporti con i clienti in generale, ivi compresa la Pubblica Amministrazione, devono:

- osservare le eventuali procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti;
- non ledere, in maniera diretta o indiretta, la reputazione che la Società ha conquistato nel corso degli anni nei confronti dei propri clienti;
- fornire accurate ed esaurienti informazioni circa i prodotti ed i servizi, in modo che la clientela possa assumere decisioni consapevoli.

I destinatari del modello che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, gestiscono i rapporti con i fornitori per l'approvvigionamento di beni, servizi e incarichi professionali, anche presso la Pubblica Amministrazione, devono:

- osservare le eventuali procedure interne per l'approvvigionamento di beni, servizi ed incarichi professionali;
- selezionare solo persone ed imprese qualificate e che godano di buona reputazione;
- preferire, tra una rosa di potenziali fornitori, quello che garantisce il miglior rapporto tra qualità e convenienza;
- provvedere alla scelta finale dei fornitori attraverso procedure chiare, certe e avallate da almeno due risorse aziendali, a ciò appositamente delegate ed autorizzate;
- curare che nessun rapporto venga iniziato con persone ed imprese che non abbiano intenzione di adeguarsi ai principi etici e di governance della Società, con particolare riferimento a quanto evidenziato nel Codice Etico di Gruppo;
- garantire che eventuali incarichi affidati a soggetti terzi per operare in rappresentanza e/o nell'interesse dell'azienda siano sempre assegnati per iscritto e nel rispetto degli adempimenti di legge, e che sia eventualmente prevista una specifica clausola che vincoli all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società, come esposti nel Modello e nel Codice Etico di Gruppo;
- richiedere a tutti i consulenti ed ai fornitori l'impegno a rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti vigenti in Italia e nei paesi esteri in cui la Società eventualmente opera, nonché i principi e le procedure previste dal modello e dal Codice Etico di Gruppo, apponendo eventualmente specifiche clausole nei relativi contratti;
- verificare l'effettivo adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento, tramite specifica attestazione scritta rilasciata dal personale

addetto sulla base di concreta verifica, se necessario accompagnata dalla dichiarazione rilasciata dal fornitore/consulente;

- garantire che siano effettuate sistematicamente tutte le attività di controllo previste dalle procedure aziendali, sia in fase di selezione che di successiva gestione del contratto;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile a posteriori, conservando a tal fine la pertinente documentazione.

È, inoltre, fatto obbligo ai destinatari dei presenti principi comportamentali di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di tentata concussione/induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità da parte di un pubblico funzionario, ovvero a remunerarli per l'esercizio di una influenza illecita verso un soggetto pubblico, il soggetto interessato deve: (i) non dare seguito alla richiesta o al contatto; (ii) fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile o al referente interno (in caso di soggetti terzi) ed attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza;
- in caso di conflitti di interesse ovvero di difficoltà che sorgano nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile o al referente interno (in caso di soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

I Responsabili delle unità organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento sopra descritti.

2. ART. 24-BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

2.1. Descrizione delle fattispecie

La legge 18 marzo 2008, n. 48 ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa, stipulata a Budapest il 23 novembre 2001, avente quale obiettivo la promozione della cooperazione internazionale tra gli Stati firmatari al fine di contrastare il proliferare di reati a danno della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità di sistemi, reti e dati informatici, specie in considerazione della natura di tali illeciti, che spesso, nelle modalità della loro preparazione o realizzazione, coinvolgono Paesi diversi.

La riforma della disciplina della criminalità informatica è stata realizzata sia introducendo nel Codice penale nuove fattispecie di reato, sia riformulando alcune norme incriminatrici già esistenti. L'art. 7 della legge ha, inoltre, aggiunto al Decreto l'art. 24-bis, che elenca la serie dei reati informatici che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli Enti.

Inoltre, la legge 28 giugno 2024, n. 90 ha stabilito (tra le altre modifiche) un innalzamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente in relazione alla commissione dei reati informatici previsti dall'art. 24-bis e ha aggiunto alla stessa disposizione il comma 1-bis, che richiama la fattispecie di "Estorsione informatica".

Si ricorda che, qualora fossero integrati tutti gli elementi previsti dal Decreto, la responsabilità della Società potrebbe sorgere, secondo la previsione contenuta nell'art. 8 del Decreto stesso, anche quando l'autore del reato non sia identificabile (dovrebbe quantomeno essere provata la provenienza della condotta da un soggetto apicale o da un dipendente, anche se non identificato), evenienza tutt'altro che improbabile nel campo della criminalità informatica, in ragione della complessità dei mezzi impiegati e dell'evanescenza del cyberspazio, che rendono assai difficile anche l'individuazione del luogo ove il reato stesso possa ritenersi consumato.

2.2. Attività sensibili

In considerazione delle peculiarità dell'attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, le principali attività sensibili a rischio di commissione dei reati in oggetto sono le seguenti:

- La gestione degli accessi ai sistemi informatici o telematici (inclusi quelli della PA);
- La gestione dei codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- L'utilizzo dei sistemi informatici, informazioni, dati e programmi informatici;
- La redazione e trasmissione di documenti informatici, anche verso la PA e anche da parte dell'outsourcer;
- L'utilizzo di internet e posta elettronica;
- L'organizzazione dei profili di accesso al sistema contabile;
- La gestione della tracciabilità delle operazioni eseguite tramite sistemi informatici;
- La realizzazione di interventi di tipo organizzativo normativo e tecnologico;
- Gestione ed utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo della Società. In tale contesto assumono rilevanza gli accordi di servizio con l'outsourcer del sistema informativo aziendale e con l'outsourcer dell'assistenza informatica, della business continuity e del disaster recovery. Tale ultimo fornitore assiste la SIM nell'implementazione e nell'attuazione delle politiche di sicurezza informatica che stabiliscono regole per l'accesso ai sistemi informativi, per la gestione dei profili, per l'utilizzo delle applicazioni dell'azienda e/o di propri dispositivi (es: chiavette USB) o

di proprie elaborazioni (ad esempio: fogli elettronici per l'analisi degli strumenti informatici), nonché per la gestione degli incidenti.

2.3. Principi di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai delitti informatici ed al trattamento illecito di dati e, in particolare, a tutte le risorse che utilizzano sistemi informativi per l'espletamento della propria attività lavorativa in favore della Società.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure della Società in merito alla sicurezza dei sistemi informativi ed al trattamento di qualsivoglia dato personale;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di delitti informatici e trattamento illecito di dati.

I destinatari, in relazione alle proprie funzioni e competenze, devono:

- utilizzare gli strumenti informatici esclusivamente per finalità lavorative e non personali;
- rispettare le procedure relative ai profili di autenticazione e autorizzazione nell'accesso agli strumenti informatici;
- custodire l'assoluta riservatezza delle parole chiave necessarie per accedere agli strumenti informatici, al fine di prevenire accessi non autorizzati;
- segnalare tempestivamente l'eventuale furto o smarrimento degli strumenti informatici.

Inoltre, è espressamente vietato ai sopracitati soggetti di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato rilevanti ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare, installare o mettere a disposizione di altri, apparati, strumenti o loro parti idonee all'accesso ad un sistema informatico (avuto particolare riguardo allo username ed alla password, anche se superata, necessaria per l'accesso ai sistemi della Società);
- porre in essere qualsivoglia comportamento che possa mettere a rischio la riservatezza e/o l'integrità dei dati della Società;
- intraprendere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi della Società;
- installare programmi, anche se attinenti all'attività della Società, senza aver prima interpellato l'Unità Organizzativa competente al rilascio dell'autorizzazione;
- utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle messe a disposizione dalla Società al dipendente per l'espletamento della propria attività lavorativa;
- accedere in maniera non autorizzata, direttamente o indirettamente, ai sistemi informativi di terzi e alterarne il funzionamento, al fine di ottenere e/o modificare, senza diritto, dati, programmi o informazioni;

- introdursi o mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo;
- utilizzare i sistemi informativi della Società per l'attuazione di comportamenti suscettibili di integrare fattispecie di concorrenza sleale;
- utilizzare il servizio di posta elettronica per condurre attacchi a computer estranei alla realtà della Società e/o inficiare la corretta operatività di sistemi altrui o per diffondere software illegali;
- introdursi in sistemi informativi e banche dati altrui senza averne autorizzazione o licenza;
- cedere le proprie credenziali di autenticazione per l'utilizzo dei sistemi informatici a terzi non autorizzati;
- utilizzare e/o installare software atti ad intercettare, falsificare, alterare il contenuto di documenti informatici;
- modificare autonomamente la configurazione hardware/software della postazione di lavoro aggiungendo o rimuovendo componenti rispetto allo standard definito o fornito dalla Società;
- eludere, anche attraverso programmi informatici, i blocchi apposti dalla Società alla rete internet volti ad evitare l'indebito accesso a siti vietati;
- costringere qualcuno a fare o ad omettere qualche cosa compiendo (o minacciando di compiere) le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale;
- porre in essere, mediante l'accesso alle reti informatiche e/o tramite l'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale, condotte illecite costituenti violazioni di diritti sulle opere dell'ingegno;
- compiere o minacciare di compiere una delle condotte di cui agli artt. 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies per costringere qualcuno a fare o ad omettere qualche cosa procurando a sé un ingiusto profitto con altrui danno.

Infine, i destinatari sono tenuti a:

- attivare ogni misura ritenuta necessaria per la protezione del sistema, evitando che terzi possano avere accesso allo stesso in caso di allontanamento dalla postazione (uscita dal sistema o blocco dell'accesso tramite password);
- accedere ai sistemi informativi unicamente a mezzo dei codici identificativi assegnati al singolo soggetto e provvedere, entro le scadenze indicate, alla modifica periodica della password.

I Responsabili delle unità organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento sopra descritti.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

La Società, inoltre, al fine di proteggere i propri sistemi informativi ed evitare, per quanto possibile, il proprio coinvolgimento in attività suscettibili di concretizzare uno o più delitti informatici o di trattamento illecito di dati, si impegna a:

- prevedere la possibilità di accedere ai sistemi informativi solo previa opportuna identificazione da parte dell'utente, a mezzo username e password assegnati originariamente dalla Società;

- stabilire le modalità di cambiamento della password, a seguito del primo accesso, sconsigliando vivamente l'utilizzo di password ripetute ciclicamente;
- stabilire la periodicità di modifica della suddetta password, a seconda della frequenza di utilizzo e della criticità dei dati cui si accede per mezzo di quella password;
- formare in maniera adeguata ogni risorsa sui comportamenti da tenere per garantire la sicurezza dei sistemi informativi e sulle possibili conseguenze, anche penali, che possono derivare dalla commissione di un illecito.

3. ART. 24-TER - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

3.1. Descrizione delle fattispecie

Attraverso ripetuti interventi legislativi, sono state introdotte nel sistema della responsabilità amministrativa degli enti varie categorie di illeciti, con la comune finalità di contrastare fenomeni di criminalità che destano particolare allarme a livello internazionale, specie in relazione a reati commessi con le forme tipiche della delinquenza organizzata, anche transnazionale.

Il settore finanziario ha da sempre dedicato particolare attenzione ed impegno nella collaborazione alla prevenzione di fenomeni criminali nel mercato finanziario ed al contrasto al terrorismo, impegno questo che la Società assume anche ai fini della tutela della sana e prudente gestione, della trasparenza e correttezza dei comportamenti e del buon funzionamento del sistema nel suo complesso.

Inoltre, nell'esercizio dell'attività finanziaria, è di particolare evidenza il rischio di mettere a disposizione di clientela appartenente o comunque contigua alla malavita organizzata servizi, risorse finanziarie o disponibilità economiche che risultino strumentali al perseguimento di attività illecite.

Con riferimento alle fattispecie di associazioni per delinquere previste dall'art. 24-ter del Decreto, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell'ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'ente stesso, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risulti strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio dell'Ente medesimo.

È, inoltre, richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta, cioè, l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

La giurisprudenza ritiene, altresì, possibile il concorso nel reato di associazione criminosa da parte di colui che, pur non partecipando all'associazione stessa, fornisca un apporto sostanziale, anche se episodico, alla sua sussistenza od al perseguimento dei suoi scopi.

Il rischio che siano attuati i reati di criminalità organizzata riguarda principalmente, nell'ambito dell'attività finanziaria, le attività di instaurazione dei rapporti con la clientela, di trasferimento di fondi, l'operatività di sportello e, in particolare, il processo di erogazione del credito: attività che, ai fini della prevenzione dei reati in questione, si devono basare sul fondamentale principio dell'adeguata conoscenza della clientela.

3.2. Attività sensibili

In considerazione delle peculiarità dell'attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, le principali attività sensibili a rischio di commissione dei reati in oggetto sono le seguenti:

- Rapporti con i Fornitori: tale attività rileva in considerazione del rischio che i proventi della vendita di beni siano utilizzati dal Fornitore per finanziare attività terroristiche.

- Attività di sponsorizzazione e donazioni: tali attività rilevano in considerazione del pericolo che i proventi ottenuti dai destinatari delle sponsorizzazioni/donazioni siano utilizzati per finanziare attività terroristiche.

3.3. Principi di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti di tipo commerciale o comunque istituzionale con interlocutori terzi, pubblici o privati, per conto o nell'interesse della Società.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti idonei ad integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 24-ter del Decreto.

In particolare, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure interne;
- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del diritto - costituzionalmente garantito - ad associarsi per scopi e fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale;
- garantire che l'iniziativa economica non si svolga in contrasto con l'utilità sociale e, quindi, l'ordine pubblico;
- assicurare il regolare funzionamento della Società garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività che possano essere strumentali all'attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati;
- non ostacolare in alcun modo lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte delle funzioni di controllo, o, più in generale, da qualsiasi organo/ente ispettivo, finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione all'ipotesi dei reati considerati.

Gli obblighi sopra rappresentati si intendono riferiti non solo ai rapporti instaurati con soggetti privati, ma anche ad interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Inoltre, alla Società e ai propri dipendenti è fatto divieto di adottare con consapevolezza, coscienza e volontà le seguenti condotte:

- promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni di tre o più soggetti con lo scopo di commettere uno o più delitti o, più in generale, tenere condotte direttamente o indirettamente vietate dalla legge penale;
- implementare e svolgere qualsivoglia iniziativa economica che, nella forma associativa e con le modalità di cui sopra, si ponga in contrasto con l'utilità sociale, recando danno alla sicurezza e alla libertà altrui, con conseguente violazione dell'ordine economico e dell'ordine pubblico;
- attuare - anche strumentalizzando attività riconducibili alla comune gestione societaria - condotte che si concretino in un'attiva e stabile partecipazione all'associazione illecita;
- contribuire - anche attraverso il proprio assetto organizzativo - a creare e garantire nel tempo una struttura organizzativa che, seppur minima, sia comunque idonea ed adeguata alla realizzazione di obiettivi delittuosi nell'interesse dell'associazione illecita;

- predisporre - ovvero contribuire a predisporre - i mezzi attraverso i quali supportare l'operatività della associazione illecita;
- promuovere o comunque proporre la realizzazione di obiettivi delittuosi di volta in volta individuati come utili o necessari nell'ottica del conseguimento di un vantaggio per la Società.

I destinatari del Modello che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, gestiscono i rapporti con i clienti devono:

- osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti;
- non ledere, in maniera diretta o indiretta, la reputazione che la Società ha conquistato nel corso degli anni nei confronti dei propri clienti;
- fornire accurate ed esaurienti informazioni circa i prodotti ed i servizi, in modo che la clientela possa assumere decisioni consapevoli.

I destinatari del Modello che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, gestiscono i rapporti con i fornitori per l'approvvigionamento di beni, servizi e incarichi professionali, devono:

- osservare le procedure interne per l'approvvigionamento di beni, servizi ed incarichi professionali;
- selezionare solo persone ed imprese qualificate e che godano di buona reputazione;
- preferire, tra una rosa di potenziali fornitori, quello che garantisce il miglior rapporto tra qualità e convenienza;
- provvedere alla scelta finale dei fornitori attraverso procedure chiare, certe e avallate da almeno due risorse aziendali, a ciò appositamente delegate ed autorizzate;
- curare che nessun rapporto venga iniziato con persone ed imprese che non abbiano intenzione di adeguarsi ai principi etici della Società;
- garantire che eventuali incarichi affidati a soggetti terzi per operare in rappresentanza e/o nell'interesse della Società siano sempre assegnati per iscritto e nel rispetto degli adempimenti di legge, e che sia eventualmente prevista una specifica clausola che vincoli all'osservanza dei principi etico - comportamentali adottati dalla Società, come esposti nel Modello e nel Codice Etico di Gruppo;
- richiedere a tutti i consulenti ed ai fornitori l'impegno a rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti vigenti in Italia e nei paesi esteri in cui la Società eventualmente opera, nonché i principi e le procedure previste dal Modello e dal Codice Etico di Gruppo, apponendo eventualmente specifiche clausole nei relativi contratti;
- verificare l'effettivo adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento, tramite specifica attestazione scritta rilasciata dal personale addetto sulla base di concreta verifica, se necessario accompagnata dalla dichiarazione rilasciata dal fornitore/consulente;
- garantire che siano effettuate sistematicamente tutte le attività di controllo previste dalle procedure aziendali, sia in fase di selezione che di successiva gestione del contratto;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile a posteriori, conservando a tal fine la pertinente documentazione.

In tale contesto, è, altresì, fatto divieto di:

- effettuare pagamenti in favore di fornitori, consulenti, professionisti e simili che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- effettuare pagamenti in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale o in un paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto, salvo adeguato motivo risultante per iscritto;
- riconoscere rimborsi spese in favore di fornitori, consulenti, professionisti e simili che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;
- creare fondi a fronte di acquisizioni di forniture e/o servizi professionali inesistenti in tutto o in parte;
- farsi rappresentare da consulenti o da soggetti terzi quando si possano creare situazioni di conflitto d'interesse.

I destinatari del Modello che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, gestiscono la selezione del personale, in generale, devono effettuare controlli sulle referenze ed includere nei moduli di richiesta d'impiego, domande adeguate, riguardanti:

- ogni eventuale precedente penale o imputazione del soggetto (nel rispetto e con i limiti imposti dalla normativa sulla Privacy);
- ogni eventuale sanzione civile, amministrativa, indagine in corso, che si riferiscono ad attività non etiche o illegali del soggetto, nei limiti e per quanto consentito dalle leggi applicabili;
- ogni relazione personale con Pubblici Ufficiali.

È inoltre fatto obbligo ai destinatari dei presenti principi comportamentali di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- nel caso in cui si venisse contattati da soggetti interessati ad instaurare un rapporto associativo con la finalità di perseguire scopi delittuosi, il soggetto interessato non deve dare seguito al contatto, deve fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile o al referente interno (in caso di soggetti terzi) ed attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza;
- in caso di conflitti di interesse che sorgano con soggetti terzi nell'ambito dei rapporti commerciali o comunque istituzionali, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile o al referente interno (in caso di soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

I Responsabili delle unità organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi comportamento sopra descritti.

4. ART. 25-BIS - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

4.1. Descrizione delle fattispecie

L'art. 25-bis del Decreto contempla una serie di reati previsti dal Codice penale a tutela della fede pubblica, ossia dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico.

Le condotte punite hanno ad oggetto monete – a cui sono equiparate le carte di pubblico credito, vale a dire le banconote e le carte e cedole al portatore emesse da Governi o da Istituti a ciò autorizzati – valori di bollo, carte filigranate e strumenti od oggetti destinati al falso nummario.

4.2. Attività sensibili

In considerazione delle peculiarità dell'attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, le principali attività sensibili a rischio di commissione dei reati in oggetto sono le seguenti:

- Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi
- Ideazione, sviluppo e realizzazione di nuovi prodotti, servizi e business.

4.3. Principi di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto alla commissione dei delitti in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento per conto o nell'interesse della Società.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-bis del Decreto.

In particolare, a tali soggetti è richiesto di:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure della Società interne in merito a limiti, condizioni e modalità con cui svolgere l'attività economica della Società;
- disporre contratti contenenti idonee clausole di salvaguardia, che consentano alla Società di recedere senza penalità in caso di inadempienze e di carenza dei requisiti dell'outsourcer e di applicare eventuali, conseguenti, sanzioni;
- evitare comportamenti idonei a ledere gli altrui diritti di proprietà intellettuale;

I Responsabili delle unità organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi comportamentali sopra descritti.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

5. ART. 25-BIS.1 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

5.1. Descrizione delle fattispecie

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in tema di energia” in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia, dei consumatori e della concorrenza, ha attratto nell'ambito della responsabilità da reato degli Enti numerose norme penali, alcune delle quali dalla stessa legge emanate o riformulate.

In particolare, nel testo del Decreto l'art. 25-bis.1 richiama fattispecie previste dal Codice penale in tema di industria e di commercio.

I rischi di commissione dei reati contro l'industria ed il commercio più verosimilmente possono presentarsi nei rapporti con la clientela, con riguardo alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi a favore di soggetti coinvolti nelle attività illecite in questione.

5.2. Attività sensibili

In considerazione delle peculiarità dell'attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, le principali attività sensibili a rischio di commissione dei reati in oggetto sono le seguenti:

- Ideazione, sviluppo e realizzazione di nuovi prodotti, servizi e business.

5.3. Principi di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio per conto o nell'interesse della Società.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-bis.1 del Decreto.

In particolare, a tali soggetti è richiesto di:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure interne in merito a limiti, condizioni e modalità con cui svolgere l'attività economica della Società;
- tenere condotte tali da garantire il libero e corretto svolgimento del commercio nonché di una lecita concorrenza nel rispetto della fede pubblica;
- osservare tutte le prescrizioni in tema di riservatezza e di divieto di diffusione di dati o informazioni, specie quando riferite a diritti di proprietà intellettuale, definite nei rapporti negoziali con terze parti;
- astenersi da condotte commerciali finalizzate o comunque idonee a ledere la buona fede del cliente;
- evitare comportamenti idonei a ledere gli altrui diritti di proprietà industriale e intellettuale;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie in tema di delitti contro l'industria ed il commercio.

Inoltre, è fatto divieto di:

- adottare condotte violente ovvero ricorrere a raggiri o artifici di qualunque tipo, al fine di creare ostacoli al libero svolgimento dell'attività commerciale ed industriale di terzi, quale aspetto particolare dell'interesse economico collettivo;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione - al fine di trarne profitto - beni/opere realizzati usurpando il diritto d'autore o brevetti di terzi;
- mettere in circolazione opere o prodotti con nomi, marchi o segni distintivi alterati o contraffatti, che possano produrre un danno per l'industria;
- mettere in altro modo in circolazione opere o prodotti con nomi, marchi o segni distintivi altrui, anche se non registrati, al fine di trarre in inganno il cliente;
- adoperare oggetti o altri beni, realizzati usurpando o violando il diritto d'autore, brevetti, o altri titoli di proprietà intellettuale o industriale di terzi.

I Responsabili delle unità organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi comportamento sopra descritti.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

6. ART. 25-TER - REATI SOCIETARI

6.1. Descrizione delle fattispecie

L'art. 25-ter del Decreto contempla quasi tutti i reati societari previsti dal Titolo XI del Codice civile.

I reati societari considerati hanno ad oggetto differenti ambiti, tra i quali assumono particolare rilevanza la formazione del bilancio, le comunicazioni esterne, talune operazioni sul capitale, l'impedito controllo e l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, fattispecie accomunate dalla finalità di tutelare la trasparenza dei documenti contabili e della gestione societaria e la corretta informazione ai soci, ai terzi ed al mercato in generale.

L'art. 1, comma 76 della legge n. 190 del 2012 denominata *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* ha modificato l'art. 2635 del Codice Civile e ha contestualmente inserito la lettera *s-bis*) nell'art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/2001 richiamando pertanto nel Decreto il comma n. 3 dell'art. 2635 c.c. e introducendo il reato di corruzione tra privati.

Per quanto concerne le fattispecie criminosi che si riferiscono ai documenti contabili ed ai controlli delle Autorità di Vigilanza, si rileva che la Società, in quanto soggetto vigilato, si pone in una posizione privilegiata dal punto di vista della prevenzione e della corretta attuazione dei precetti normativi, in quanto risulta destinataria di una disciplina speciale che impone una serie di obblighi ed adempimenti in relazione ai rapporti con le Autorità, con la conseguenza che le modalità di gestione del rischio dei reati qui considerati risultano replicare comportamenti già consolidati nella prassi finanziaria o, comunque, derivanti dall'applicazione delle norme primarie e regolamentari vigenti.

6.2. Attività sensibili

In considerazione delle peculiarità dell'attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, le principali attività sensibili a rischio di commissione dei reati in oggetto sono le seguenti:

ATTIVITA' SENSIBILI	PRINCIPALI FUNZIONI/SOGGETTI COINVOLTI
Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali (Assemblea dei Soci, Collegio Sindacale): si tratta delle attività di gestione dell'Organo Amministrativo e di predisposizione dei documenti necessari per consentire agli Organi Sociali di esprimersi sulle materie di propria competenza sottoposte ad approvazione (calendario, convocazione e verbali degli incontri): • attività di gestione del funzionamento degli Organi Sociali in termini di convocazione e verbalizzazione degli incontri; • predisposizione e raccolta dei documenti necessari allo svolgimento delle adunanze degli organi societari • conservazione dei documenti oggetto delle decisioni degli Organi Sociali.	Presidente CdA Amministratore Delegato Servizio Affari Societari Capogruppo
Predisposizione e approvazione del bilancio di esercizio, relazioni e comunicazioni sociali in genere dirette ai soci o al pubblico o	CdA Amministratore Delegato

gestione della contabilità generale; • rilevazione, registrazione e rappresentazione, ivi compresa la valutazioni e stime di poste soggettive, dell'attività della Società e dei Fondi nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa; • definizione dei criteri di contabilizzazione delle poste di bilancio; • predisposizione e approvazione del bilancio di esercizio.	Area Bilancio, Contabilità, Amministrazione, Segnalazioni
Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione nell'ambito delle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria e contabile: si tratta delle attività relative alla gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, finalizzati alla raccolta o fornitura di informazioni ed alle attività di verifica da questi esercitate ex lege. In particolare: • scelta della Società di Revisione e conferimento dell'incarico; • svolgimento delle attività di revisione; • incontri periodici con la Società di Revisione; • gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale.	CdA Amministratore Delegato Area Bilancio, Contabilità, Amministrazione, Segnalazioni Servizio Affari Societari Capogruppo
Gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale sociale, altre operazioni straordinarie come fusioni o scissioni	CdA Amministratore Delegato
Invio di dati contabili ad Autorità di Vigilanza (es. Agenzia delle Entrate, o altre con le quali si instaurano anche rapporti), o a soggetti terzi	Amministratore Delegato Area Bilancio, Contabilità, Amministrazione, Segnalazioni
Gestione e trattamento delle operazioni sotto il profilo fiscale: • Predisposizioni delle dichiarazioni fiscali (Dichiarazione dei redditi, IVA, etc.)	Amministratore Delegato Area Bilancio, Contabilità, Amministrazione, Segnalazioni
Selezione e gestione delle consulenze	CdA Amministratore Delegato Area Bilancio, Contabilità, Amministrazione, Segnalazioni
• Rapporti con le Autorità di Controllo in merito agli adempimenti previsti in tema di comunicazioni dei dati societari; • Predisposizione di documenti ed esposizione di dati e notizie;	CdA Amministratore Delegato Area Bilancio, Contabilità, Amministrazione, Segnalazioni

Adempimenti contributivi	CdA Amministratore Delegato Area Bilancio, Contabilità, Amministrazione, Segnalazioni Divisione Risorse Capogruppo, Ufficio HR e Supporto Operativo
--------------------------	---

Con specifico riferimento ai reati di c.d. “corruzione tra privati”, sono state identificate le seguenti attività potenzialmente sensibili:

- Gestione dei rapporti con controparti private, negoziazione / stipula di accordi e contratti, nonché gestione delle deroghe alle condizioni contrattuali standard;
- Gestione dei rapporti con persone fisiche o giuridiche (ivi inclusi gli Agenti) incaricate di acquisire nuovi clienti o mantenere i clienti esistenti;
- Erogazioni liberali;
- Selezione e gestione delle consulenze;
- Gestione dei conflitti di interessi;
- Gestione degli acquisti ed affitti.

Per quanto concerne il reato di “corruzione tra privati”, trattandosi di fattispecie a potenziale impatto trasversale su tutte le attività della Società, sono da considerare sensibili, inoltre, le seguenti attività (c.d. attività strumentali) che potrebbero rappresentare un mezzo per la creazione di fondi illeciti finalizzati alla commissione del reato in esame:

- Attività di gestione dei flussi finanziari;
- Attività di gestione delle note spese;
- Attività di selezione e valutazione dei consulenti/agenti;
- Assunzione e gestione del personale;
- Donazioni, omaggi o altre liberalità;
- Gestione degli omaggi e delle iniziative promozionali.

6.3. Principi di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai reati societari.

In via generale, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

In particolare, è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure della Società interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- tenere un comportamento rispettoso delle regole stabilite in tema di libera concorrenza e di leale competizione, cui la Società ispira le proprie attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge e dalle procedure della Società;
- mettere a disposizione della Società di Revisione i documenti sulla gestione della Società per le verifiche proprie;
- la comunicazione e diffusione di informazioni inerenti fatti che accadono nella sfera di attività diretta della Società non di dominio pubblico ed idonee, se rese pubbliche, a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari e l'andamento del mercato azionario, devono essere autorizzate da soggetti delegati in tal senso e avvenire tramite canali codificati e soggetti autorizzati;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese.

Nella gestione dei processi amministrativi, contabili e di reporting finanziario, la Società adotta specifici protocolli di controllo. A tal proposito, i destinatari sono tenuti a:

- attivarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità;
- garantire la tempestività, l'accuratezza e il rispetto del principio di competenza nell'effettuazione delle registrazioni contabili;
- assicurarsi che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di supporto in modo da consentire la ricostruzione accurata dell'operazione.

È, inoltre, previsto l'espresso divieto a carico dei soggetti sopra indicati, qualora se ne configuri l'applicabilità, di:

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società nonché sulla loro attività;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle sue eventuali controllate;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle sue eventuali controllate;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire beni sociali tra i soci, in fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza e/o degli Enti Pubblici svolgenti funzioni di controllo cui è soggetta l'attività della Società, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza o degli Enti incaricati del controllo (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

I Responsabili delle unità organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi comportamentali sopra descritti.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

6.4. Principi di comportamento relativi alla corruzione tra privati e all'istigazione alla corruzione tra privati

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto al reato in esame.

In via generale è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati definite rispettivamente dall'art. 2635 comma 3 e 2635-bis comma 1 c.c. e richiamate dall'art. 25-ter del Decreto.

I destinatari del Modello che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, gestiscono i rapporti con i clienti in generale devono:

- osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti;

- non ledere, in maniera diretta o indiretta, la reputazione che la Società ha conquistato nel corso degli anni nei confronti dei propri clienti;
- fornire accurate ed esaurienti informazioni circa i prodotti ed i servizi, in modo che la clientela possa assumere decisioni consapevoli.

I destinatari del Modello che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, gestiscono i rapporti con i fornitori per l'approvvigionamento di beni, servizi e incarichi professionali, devono:

- osservare le procedure interne per l'approvvigionamento di beni, servizi ed incarichi professionali;
- selezionare solo persone ed imprese qualificate e che godano di buona reputazione;
- preferire, tra una rosa di potenziali fornitori, quello che garantisce il miglior rapporto tra qualità e convenienza;
- provvedere alla scelta finale dei fornitori attraverso procedure chiare, certe e avallate da almeno due risorse, a ciò appositamente delegate ed autorizzate;
- curare che nessun rapporto venga iniziato con persone ed imprese che non abbiano intenzione di adeguarsi ai principi etici della Società, con particolare riferimento a quanto evidenziato nel Codice Etico di Gruppo;
- garantire che eventuali incarichi affidati a soggetti terzi per operare in rappresentanza e/o nell'interesse della Società siano sempre assegnati per iscritto e nel rispetto degli adempimenti di legge, e che sia eventualmente prevista una specifica clausola che vincoli all'osservanza dei principi etico - comportamentali adottati dalla Società come esposti nel Modello e nel Codice Etico di Gruppo;
- richiedere a tutti i consulenti ed ai fornitori l'impegno a rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti vigenti in Italia e nei paesi esteri in cui la Società eventualmente opera, nonché i principi e le procedure previste dal Modello e dal Codice Etico di Gruppo, apponendo eventualmente specifiche clausole nei relativi contratti;
- verificare l'effettivo adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento, tramite specifica attestazione scritta rilasciata dal personale addetto sulla base di concreta verifica, se necessario accompagnata dalla dichiarazione rilasciata dal fornitore/consulente;
- garantire che siano effettuate sistematicamente tutte le attività di controllo previste dalle procedure aziendali, sia in fase di selezione che di successiva gestione del contratto;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile a posteriori, conservando a tal fine la pertinente documentazione.

È, altresì, fatto divieto di:

- di favorire indebitamente, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi, in quanto indicati dagli interlocutori/referenti privati;
- effettuare pagamenti in favore di fornitori, consulenti, professionisti e simili che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

- effettuare pagamenti in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale o in un paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto, salvo adeguato motivo risultante per iscritto;
- riconoscere rimborsi spese in favore di fornitori, consulenti, professionisti e simili che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;
- creare fondi a fronte di acquisizioni di forniture e/o servizi professionali inesistenti in tutto o in parte;
- farsi rappresentare da consulenti o da soggetti terzi quando si possano creare situazioni di conflitto d'interesse.

I destinatari del modello che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, gestiscono la selezione del personale, in generale, devono effettuare controlli sulle referenze ed includere domande adeguate nei moduli di richiesta d'impiego riguardanti:

- ogni eventuale precedente penale o imputazione del soggetto (nel rispetto e con i limiti imposti dalla normativa sulla Privacy);
- ogni eventuale sanzione civile, amministrativa, indagine in corso, che si riferiscono ad attività non etiche o illegali del soggetto, nei limiti e per quanto consentito dalle leggi applicabili;
- ogni relazione personale con Pubblici Ufficiali.

In particolare, nella gestione dei rapporti con gli interlocutori della Società, al fine di ottenere indebiti benefici o vantaggi derivanti da comportamenti scorretti dell'interlocutore, è fatto divieto di:

- offrire, promettere o effettuare dazioni indebite di denaro o riconoscimenti indebiti di altra utilità;
- distribuire omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine della Società;
- effettuare promesse di assunzione o assunzioni in favore di soggetti segnalati dall'interlocutore/referente privato;
- richiedere alla controparte commerciale un vantaggio ulteriore per concludere la negoziazione o stipuli un contratto d'acquisto o effettui servizi con una determinata società, solo in cambio di una promessa di vantaggio patrimoniale privato.

Tali divieti si intendono estesi anche a soggetti terzi (ad esempio agenti o distributori) che agiscano nell'interesse della Società.

È, inoltre, fatto obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di conflitti di interesse ovvero di oggettive difficoltà nell'ambito dei rapporti con interlocutori di società terze, il soggetto interessato deve informare il proprio Responsabile o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

I Responsabili delle unità organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento sopra descritti.

7. ART. 25-QUATER - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

7.1. Descrizione delle fattispecie

L'art. 25-quater del Decreto dispone la punibilità dell'ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice penale, dalle leggi speciali o dalla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, firmata a New York il 9 dicembre 1999.

La norma non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo ma si riferisce ad un qualsivoglia illecito caratterizzato dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico perseguita dal soggetto agente.

Il settore finanziario ha da sempre dedicato particolare attenzione ed impegno nella collaborazione alla prevenzione di fenomeni criminali nel mercato finanziario ed al contrasto al terrorismo, impegno che la Società assume anche ai fini della tutela della sana e prudente gestione, della trasparenza e correttezza dei comportamenti e del buon funzionamento del sistema nel suo complesso.

Il rischio che siano posti in essere i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico riguarda principalmente, nell'ambito dell'attività finanziaria, le attività di instaurazione dei rapporti con la clientela e, in particolare, il processo di erogazione del credito, attività che, ai fini della prevenzione dei reati in questione, si devono basare sul fondamentale principio dell'adeguata conoscenza della clientela. Tale principio rappresenta uno dei fondamentali requisiti stabiliti dal D. Lgs. 231/2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

7.2. Attività sensibili

In considerazione delle peculiarità dell'attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, le principali attività sensibili a rischio di commissione dei reati in oggetto sono le seguenti:

- Rapporti con i Fornitori: tale attività rileva in considerazione del rischio che i proventi della vendita di beni siano utilizzati dal Fornitore per finanziare attività terroristiche
- Attività di sponsorizzazione e donazioni: tali attività rilevano in considerazione del pericolo che i proventi ottenuti dai destinatari delle sponsorizzazioni/donazioni siano utilizzati per finanziare attività terroristiche.

7.3. Principi di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In via generale è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di delitto rientranti tra quelle sopra considerate.

In particolare, è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure della Società;
- adottare, divulgare e rispettare le procedure richieste come adempimento del D. Lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo;
- rispettare le Istruzioni del CICR in materia di contrasto al finanziamento al terrorismo;
- verificare l'identità dei clienti e potenziali clienti comparando il nominativo di tali soggetti con data base aggiornati da fonti di principali enti (Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, OFAC, ABI e liste prodotte da Società d'Italia, UIF, Ministero dell'Economia e delle Finanze) contenenti un elenco dei terroristi.

Tuttavia, ciò non esclude, naturalmente, che in particolari casi ovvero in specifici settori possano annidarsi rischi di rilevanza penale connessi alla realizzazione dei reati in discorso, soprattutto nella forma del concorso di persone nel reato.

Al riguardo, la Società inoltre adotta i seguenti principi:

- qualunque operazione presuppone un'istruttoria cui partecipano e deliberano soggetti e funzioni diverse all'interno della Società al fine di minimizzare il rischio di una manipolazione illecita di dati ed aumentare la condivisione delle conoscenze e delle decisioni all'interno della Società stessa;
- qualunque operazione presuppone una approfondita conoscenza della Clientela, fattore che consente di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione stessa con il profilo del Cliente;
- tutte le risorse che svolgono attività di istruttoria ed erogazione del credito, a prescindere dal titolo giuridico in base al quale prestano la loro attività lavorativa, sono adeguatamente informate degli obblighi, delle responsabilità personali e della Società che possono derivare dal mancato adempimento delle regole e dei presidi/protocolli posti a prevenzione dei reati di cui all'art. 25-quater del D. Lgs. 231/2001;
- tutte le risorse che svolgono attività di istruttoria ed erogazione del credito, a prescindere dal titolo giuridico in base al quale prestano la loro attività lavorativa, ove rilevino, in buona fede, anomalie in operazioni da altri poste in essere, devono immediatamente informare l'Organismo di Vigilanza della Società.

I Responsabili delle unità organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento sopra descritti.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

8. ART. 25-QUATER.1 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

L'art. 25-*quater*.1 del Decreto prevede la responsabilità dell'ente nel caso di commissione del reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Il rischio che siano posti in essere i reati contro la persona riguarda principalmente, nell'ambito dell'attività finanziaria, le attività di instaurazione dei rapporti con la clientela, di trasferimento di fondi, e, in particolare, il processo di erogazione del credito; attività che, ai fini della prevenzione dei reati in questione, si devono basare sul fondamentale principio dell'adeguata conoscenza della clientela. Tale principio rappresenta uno dei fondamentali requisiti stabiliti dal D. Lgs. 231/2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo.

Pertanto, ai fini della prevenzione dei reati qui considerati, sono ritenuti idonei i principi di controllo e di comportamento individuati nel protocollo inerente al contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminali.

9. ART. 25-QUINQUIES - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

L'art. 25-quinquies del Decreto elenca talune fattispecie di reato poste a presidio della personalità individuale previste dal codice penale col fine di contrastare aspramente il fenomeno delle "nuove schiavitù" quali prostituzione, tratta degli esseri umani, sfruttamento dei minori, accattonaggio, attività strettamente collegate al proliferare della criminalità organizzata e delle "nuove mafie".

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose qui di seguito elencate: "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" (art. 600 c.p.), "Prostituzione minorile" (art. 600 bis c.p.), "Pornografia minorile" (art. 600 ter c.p.), "Detenzione o accesso a materiale pornografico" (art. 600 quater c.p.), "Pornografia virtuale" (art. 600 quater.1 c.p.), "Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile" (art. 600 quinquies c.p.), "Adescamento di minorenni" (art. 609 undecies c.p.), "Tratta di persone" (art. 601 c.p.), "Acquisto e alienazione di schiavi" (art. 602 c.p.).

Il rischio di responsabilità per i delitti in questione si può ritenere rilevante solo con riferimento all'ipotesi in cui un esponente o un dipendente della Società agiscano in concorso con l'autore materiale del reato. La forma di concorso che presenta maggiori profili di rischio è quella connessa alla messa a disposizione di risorse finanziarie o economiche in favore di organizzazioni o di soggetti che pongano in essere reati dei tipi sopra menzionati.

Il rischio che siano posti in essere i reati contro la persona riguarda principalmente, nell'ambito dell'attività finanziaria, le attività di instaurazione dei rapporti con la clientela, di trasferimento di fondi, e, in particolare, il processo di erogazione del credito; attività che, ai fini della prevenzione dei reati in questione, si devono basare sul fondamentale principio dell'adeguata conoscenza della clientela. Tale principio rappresenta uno dei fondamentali requisiti stabiliti dal D. Lgs. 231/2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Pertanto, ai fini della prevenzione dei reati qui considerati, sono ritenuti idonei i principi di controllo e di comportamento individuati nel protocollo inerente al contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose.

10.ART. 25-SEXIES - ABUSI DI MERCATO

10.1. Descrizione delle fattispecie

Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "T.U.F.") prevede i reati di "Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate" e di "Manipolazione di mercato", disciplinati rispettivamente agli articoli 184 e 185. In aggiunta alla responsabilità amministrativa dell'ente dipendente da reato, è prevista anche un'ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente da illecito amministrativo prevista dall'art. 187-quinquies del T.U.F. e deriva della commissione - da parte di soggetti "apicali" o "sottoposti", nell'interesse o a vantaggio dell'ente - degli illeciti amministrativi di "Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate" e di "Manipolazione del mercato" di cui agli artt. 187-bis e 187-ter del T.U.F.

La responsabilità dell'ente nell'interesse del quale siano commesse le due condotte penalmente rilevanti è sancita dal Decreto all'art. 25-sexies, mentre per le due fattispecie di illeciti amministrativi la responsabilità dell'ente discende dal T.U.F. stesso (art. 187-quinquies) che rimanda ai medesimi principi, condizioni ed esenzioni del Decreto, salvo stabilire che per questi illeciti amministrativi la responsabilità dell'ente sussiste in ogni caso in cui lo stesso non riesca a fornire la prova che l'autore dell'illecito ha agito esclusivamente nell'interesse proprio o di un terzo.

Si rammenta, altresì, che è riconducibile alla materia degli abusi di mercato in senso lato anche il reato di aggraffaggio (collocato tra i reati societari), avente ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Le predette norme mirano a garantire l'integrità, la trasparenza, la correttezza e l'efficienza dei mercati finanziari in ottemperanza al principio per cui tutti gli investitori devono operare in condizioni di uguaglianza sotto il profilo dell'accesso all'informazione, della conoscenza del meccanismo di fissazione del prezzo e della conoscenza delle origini delle informazioni pubbliche.

Le regole per l'attuazione di detto principio e per la repressione delle sue violazioni sono stabilite dalla legislazione dell'Unione europea con la Direttiva 2014/57/UE (c.d. MAD II) e col Regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. MAR); e dall'ordinamento italiano col D. Lgs. 107/2018, in vigore dal 29 settembre 2018, che ha riscritto anche le disposizioni sanzionatorie del T.U.F. sopra citate.

Le condotte punite possono avere per oggetto:

- strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione (c.d. MTF) italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione (c.d. OTF) italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- altri strumenti finanziari non contemplati nei precedenti numeri, negoziati al di fuori delle predette sedi di negoziazione (c.d. OTC), o il cui prezzo dipende da prezzi di strumenti negoziati nelle sedi di cui ai precedenti numeri o ha effetto sugli stessi, compresi i credit default swap e i contratti differenziali;

- contratti a pronti su merci come definiti dal MAR;
- indici di riferimento (benchmark) come definiti dal MAR;
- lo scambio nella UE di quote di emissioni di gas a effetto serra o di altri prodotti correlati, negoziati su piattaforme d'asta autorizzate, ai sensi del Regolamento UE n. 1031/2010.

Ai sensi dell'art. 182 del T.U.F., le condotte sanzionate sono punite secondo la legge italiana anche se commesse all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un MTF italiano, oppure a strumenti finanziari negoziati su un OTF italiano.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del T.U.F. per strumento finanziario si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I, compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito (DLT).

Ai sensi dell'art. 16 del MAR i gestori dei mercati e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione nonché chiunque predisponga o esegua professionalmente operazioni, devono adottare dispositivi, sistemi e procedure efficaci per prevenire, individuare e segnalare senza ritardo alle competenti Autorità ordini e operazioni sospette che possano costituire abusi di informazioni privilegiate o manipolazioni di mercato o anche solo tentativi.

La violazione di questi obblighi è sanzionata dall'art. 187-ter.1 del T.U.F.; non può escludersi che, in astratto, l'omissione della segnalazione possa configurare anche un coinvolgimento della Società nell'illecito commesso dal cliente, in relazione alle concrete modalità e circostanze dell'operazione.

10.2. Attività sensibili

In considerazione delle peculiarità dell'attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, le principali attività sensibili a rischio di commissione dei reati in oggetto sono le seguenti:

- Gestione delle informazioni privilegiate (economiche, patrimoniali, finanziarie e strategiche) connesse a informazioni confidenziali o successive a transazioni pianificate nell'ambito dell'attività commerciale:
 - acquisto, vendita o altre operazioni su strumenti finanziari quotati;
 - ristrutturazione o riorganizzazione che abbiano un effetto sul bilancio della società;
 - conoscenza di informazioni non ancora comunicate al pubblico;
 - operazioni di finanza straordinaria e attività di M&A;
 - comunicazione di informazioni privilegiate ad altri soggetti al di fuori dell'ordinario esercizio dell'attività lavorativa;
 - raccomandazione ad altri o induzione di altri soggetti ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari emessi dalla Società;
- Comunicazioni all'esterno (analisti finanziari, azionisti, giornalisti, agenzie di rating, etc.);
- Gestione di informazioni finanziarie acquisite dai clienti;
- Attività di redazione dei documenti informativi e dei comunicati concernenti la Società e le società appartenenti al Gruppo, destinati al pubblico per legge o per decisione della Società;
- Processo decisionale relativo agli investimenti.

10.3. Principi di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai delitti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti idonei ad integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall’art. 25-sexies del Decreto.

In particolare, a tutti i destinatari del presente Modello è fatto divieto di:

- violare i principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge nonché i regolamenti vigenti, nell’esecuzione di tutte le attività in cui si venga in possesso di informazioni privilegiate;
- acquistare, vendere o compiere altre operazioni, in maniera diretta o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate;
- comunicare le informazioni privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;
- raccomandare o indurre altri soggetti, sulla base di informazioni privilegiate, ad effettuare operazioni quali ad esempio acquisti, vendite, etc.;
- effettuare operazioni di compravendita di uno strumento finanziario nella consapevolezza di un conflitto di interesse;
- adottare comportamenti che possano favorire fenomeni di insider trading o altra natura che siano volti ad arrecare indebiti vantaggi;
- porre in essere operazioni simulate, fraudolente o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;
- comunicare informazioni privilegiate a terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: clienti, advisor, traders, analisti di ricerca o altre persone che operano nei mercati finanziari) per ragioni diverse da quelle di ufficio o con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni, prima che le stesse siano rese note al pubblico attraverso i canali previsti;
- interloquire con controparti private (ad es. investitori istituzionali, analisti finanziari, ecc.) in relazione ai dati previsionali e agli obiettivi della Società. Gli incontri con le controparti private devono essere gestiti esclusivamente dai soggetti dotati di idonei poteri e specifici incarichi, i quali sono tenuti a gestire tali eventi nell’assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza;
- diffondere sia all’interno che all’esterno della Società attraverso qualsiasi canale informativo, informazioni, voci o notizie non corrispondenti alla realtà, ovvero informazioni di cui non sia certa la veridicità, capaci, o anche solo potenzialmente suscettibili, di alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari e/o di fornire indicazioni false o fuorvianti sulla Società;
- lasciare incustodita la documentazione durante la propria assenza, anche se temporanea, soprattutto in orari non presidiati o, comunque, al termine dell’orario di lavoro;

- partecipare su Internet ad esempio a social media, gruppi di discussione o chat-room aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, quotati o non quotati, scambiando informazioni privilegiate e non di pubblico dominio concernenti la Società;
- discutere o consultare informazioni privilegiate in presenza di soggetti non autorizzati a conoscere tali informazioni;
- sollecitare l'ottenimento di informazioni privilegiate sugli strumenti finanziari della Società;
- rivelare a terzi informazioni privilegiate relative alla Società, ad eccezione dei casi in cui tale comunicazione sia richiesta da leggi, o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzare tali informazioni esclusivamente per le finalità specificate nel contratto e a mantenerne la confidenzialità;
- consigliare operazioni di investimento sulla base delle informazioni privilegiate attinenti alla Società;
- occultare o distruggere corrispondenza o ogni altra documentazione relativa alla tracciabilità delle operazioni.

I Responsabili delle unità organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi comportamentali sopra descritti.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

11.ART. 25-SEPTIES - OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE IN VIOLAZIONE DI NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

11.1. Descrizione delle fattispecie

I reati presupposto di cui all'art. 25-septies del Decreto sono stati introdotti tramite l'art. 9 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007 che ha aggiunto all'elenco degli illeciti presupposto della responsabilità degli Enti i delitti di: omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, se commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. L'art. 25-septies è stato ulteriormente modificato dal D. Lgs., 9 aprile 2008 n. 81, che ha riformulato in maniera organica – in attuazione della delega contenuta nella Legge 123/2007 – la preesistente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Finalità delle citate disposizioni è quella di fornire più efficaci mezzi di prevenzione e repressione in relazione alla recrudescenza del fenomeno degli incidenti sul lavoro ed alla esigenza di tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori e della sicurezza degli ambienti lavorativi.

A differenza delle altre ipotesi di reato presupposto previste nel Decreto che richiedono la sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa), i seguenti delitti rilevano unicamente nel caso sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la cd. colpa specifica, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene e alla salute sul lavoro.

Si segnala, poi, che l'articolo 30 del D. Lgs. 81/20081 prevede che – per essere ritenuto idoneo ad assicurare la conformità dell'attività aziendale ai requisiti ed obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – il Modello debba avere contenuti specifici e un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio alla salute e sicurezza dei lavoratori.

11.2. Attività sensibili

In considerazione delle peculiarità dell'attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, le principali attività sensibili a rischio di commissione dei reati in oggetto sono le seguenti:

- Adempimenti relativi alle prescrizioni di cui al Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008);
- Monitoraggio delle attività inerenti alla salute e la sicurezza dei lavoratori;
- Tutte le attività aziendali individuate come a rischio nell'apposito documento redatto ai sensi degli articoli 179 e 2810 del D. Lgs 81/2008;
- L'attività stessa di individuazione dei rischi per la sicurezza e dell'aggiornamento del documento ex articolo 28 D. Lgs 81/2008;
- Gestione degli acquisti di dispositivi di protezione, collettivi ed individuali, e di tutti i beni che possano influire sulla sicurezza;
- Gli adempimenti relativi alle prescrizioni di cui al Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008) e, più in generale, di ogni altra normativa vigente.
- Individuazione di ruoli, poteri e responsabilità in Materia di sicurezza;
- Definizione del budget di spesa in materia di Sicurezza;
- Valutazione dei rischi e redazione del DVR;
- Gestione della formazione, informazione e addestramento

- Spostamenti sul luogo di lavoro;
- Impiego di attrezzature elettriche da ufficio;
- Impiego di videoterminali;
- Stress da lavoro correlato e affaticamento da apparato visivo;
- Utilizzo automezzi (comprese le autovetture della Società con possibili infortuni “in itinere”);
- Incendio e situazioni di emergenza.

11.3. Principi di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime.

Si precisa che l'applicazione dei principi di comportamento oggetto del presente paragrafo segue un doppio binario: in particolare, unitamente ai precetti che tutti i dipendenti/collaboratori sono obbligati a rispettare, sono di seguito elencati i comportamenti di natura “preventiva”, che la Società è tenuta ad adottare al fine di garantire l'incolumità dei suoi dipendenti/collaboratori e, di conseguenza, evitare il verificarsi di qualsivoglia evento che possa comportare l'insorgenza della responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto.

In via generale, a tutti i destinatari del presente Modello è richiesto di:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure della Società interne in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro, in particolare:
 - rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico di Gruppo;
 - rispettare le prescrizioni contenute nel Piano di Emergenza ed Evacuazione (per il personale interno);
 - rispettare le procedure di sicurezza/emergenza trasmesse dal RSPP ad ogni singolo collaboratore, anche esterno alla Società;
 - promuovere ed attuare ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possono mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi che prestano la propria attività presso la Società;
- partecipare ai corsi di formazione ed informazione organizzati dalla Società in materia di sicurezza, tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- utilizzare correttamente e sistematicamente gli idonei dispositivi di protezione individuale, conformi alle normative vigenti, in funzione delle mansioni svolte;
- assicurarsi che i fornitori ed i collaboratori della Società, in base alla natura del bene o del servizio prestato, diano evidenza del rispetto da parte loro delle normative sulla sicurezza, sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- in caso di affidamento di lavori ad imprese e/o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda, garantire, per quanto di propria competenza, l'osservanza della procedura e degli obblighi di cui all'art. 26 D. Lgs. 81/2008;
- comunicare tempestivamente al Responsabile designato dalla Società per la Sicurezza, nonché all'Organismo di Vigilanza, qualsivoglia informazione relativa a infortuni avvenuti a

collaboratori/dipendenti nell'esercizio della propria attività professionale, anche qualora il verificarsi dei suddetti avvenimenti non abbia comportato la violazione del Modello;

- garantire che siano prontamente segnalate all'Organismo di Vigilanza possibili aree di miglioramento e/o eventuali gap procedurali riscontrati nell'espletamento della propria attività professionale e sul luogo di lavoro sia da parte di soggetti con responsabilità codificate in termini di sicurezza (RSPP, Addetti al servizio di SPP, RLS, Medico Competente) sia da parte dei soggetti in posizione apicale che abbiano ricevuto apposite segnalazioni in tal senso da parte dei propri collaboratori/sottoposti.

Nell'ambito dei comportamenti sopra menzionati, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte (commissive od omissive) tali che, prese individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime. A tal proposito, è fatto divieto di:

- realizzare condotte volte ad esercitare nei confronti dei soggetti coinvolti pressioni (anche basate sul grado o sulla funzione ricoperta all'interno della Società) per ottenere comportamenti elusivi dei protocolli qui riportati. I soggetti coinvolti possono segnalare all'OdV l'eventuale esistenza di tali condotte o l'instaurarsi di prassi di questo genere;
- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- utilizzare macchinari, attrezzature, strumenti e dispositivi non adeguati o non conformi alle normative vigenti per le specifiche operazioni da svolgere;
- accedere ad aree di lavoro per le quali non sono autorizzati.

È, inoltre, previsto l'espresso obbligo di:

- rispettare il diritto alla salute e i diritti del lavoratore quali principi fondamentali garantiti dalla Costituzione Italiana;
- elaborare, all'interno del più ampio sistema generale di gestione della Società, una politica di individuazione dei rischi inerenti alla sicurezza ed alla salute sui luoghi di lavoro (anche relativamente ai rischi che non possono essere evitati), con riferimento, tra l'altro, alla natura ed all'incidenza degli stessi rispetto alle attività svolte ed alle dimensioni della Società;
- assicurare il rispetto e partecipare all'attuazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e da ulteriore legislazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in particolare, relativamente alla predisposizione ed all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi; al rispetto del principio di adeguatezza del lavoro all'uomo; all'attenzione nei confronti dell'evoluzione tecnica e dell'eventuale usura degli arredi, strumenti, attrezzi e, più in generale, di tutte le apparecchiature utilizzate nell'ambito di qualsivoglia attività; alla programmazione delle attività di prevenzione in generale, alla formazione ed informazione dei dipendenti/collaboratori, del Dirigente, del Preposto e del Datore di lavoro, alla predisposizione di ulteriori flussi documentali previsti ex lege), con la duplice finalità di eliminare alla fonte il rischio individuato, nonché evitare l'insorgenza di rischi ulteriori;
- adottare, direttamente attraverso il Datore di Lavoro ovvero tramite soggetto a ciò delegato, provvedimenti disciplinari, in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti dei

lavoratori che non osservino le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza;

- garantire l'assegnazione di un budget adeguato a tutte le funzioni responsabili (o per eventuali incarichi a terzi) per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di garantire un corretto adempimento di tutte le prescrizioni normative nonché la tempestiva risoluzione di anomalie riscontrate;
- prevedere, in aggiunta al controllo di natura tecnico-operativo in capo al Responsabile della Sicurezza, ai Dirigenti e ai Preposti, un ulteriore controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza, che avrà il compito monitorare i presidi implementati dalla Società in tema di salute, igiene e sicurezza sul lavoro;
- prevedere un flusso di informazioni biunivoco tra l'Organismo di Vigilanza ed il Responsabile della Sicurezza, stabilendo le modalità di scambio delle informazioni e le regole atte a garantire la riservatezza dei soggetti che effettuano la segnalazione.

I Responsabili delle unità organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi comportamento sopradescritti.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

12.ART. 25-OCTIES - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO

12.1. Descrizione delle fattispecie

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito “Decreto antiriciclaggio”) e ss.mm.ii ha rafforzato la normativa in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

L'art. 25-octies del Decreto, introdotto dal Decreto antiriciclaggio, ha esteso la responsabilità dell'ente ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego illecito anche per le ipotesi in cui non siano commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico o non presentino le caratteristiche di transnazionalità. Successivamente, l'art. 25-octies è stato modificato aggiungendovi il reato di autoriciclaggio.

Il rafforzamento della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti intende prevenire e reprimere più efficacemente il fenomeno dell'immissione nel circuito economico lecito di denaro, beni od utilità provenienti dalla commissione di delitti, in quanto di ostacolo all'amministrazione della giustizia nelle attività di accertamento dei reati e di persecuzione dei colpevoli, oltre che, più in generale, lesiva dell'ordine economico, dell'integrità dei mercati e della libera concorrenza, in ragione degli indebiti vantaggi competitivi di cui godono gli operatori che dispongono di capitali di origine illecita.

Su un piano diverso, ma pur sempre finalizzate al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, si collocano le previsioni contenute nel Decreto antiriciclaggio di specifici adempimenti posti a carico delle banche, degli intermediari finanziari e di altri determinati soggetti obbligati (adeguata verifica della clientela; registrazione e conservazione della documentazione delle operazioni; segnalazione di operazioni sospette; comunicazioni delle violazioni dei divieti in tema di denaro contante e dei titoli al portatore; comunicazione da parte degli Organi di controllo dell'Ente delle infrazioni riscontrate). La violazione di detti obblighi di per sé non comporta la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del Decreto, non essendo detti illeciti ricompresi nell'elencazione dei cosiddetti reati presupposto, ma è sanzionata ai sensi del Decreto antiriciclaggio, secondo una politica di tutela preventiva che prescinde dal ricorrere nelle concrete fattispecie di ipotesi di riciclaggio, ma che mira comunque ad assicurare il rispetto dei fondamentali principi della approfondita conoscenza della clientela e della tracciabilità delle transazioni, al fine di scongiurare anche il mero pericolo di inconsapevole coinvolgimento in attività illecite.

A seguito dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia, dettata dalla mancata attuazione della direttiva UE n. 2018/1673 in tema di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, in data 30/11/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 195/2021 – in vigore dal 15.12.2021 – esecutivo della direttiva in commento.

L'attuazione della direttiva ha reso necessaria l'introduzione di alcune modifiche al Codice penale con specifico riferimento alle fattispecie di: (i) ricettazione (art. 648 c.p.); (ii) riciclaggio (art. 648-bis); (iii) impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); (iv) autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Con il D.Lgs. 195/2021, il legislatore ha ampliato l'insieme delle condotte che possono produrre la configurazione delle fattispecie di cui all'art. 25-octies del Decreto estendendole anche ai casi in cui il denaro o i beni oggetto di riciclaggio derivino da contravvenzioni o da delitti colposi.

Per gli Enti, l'aumento del rischio di incorrere in responsabilità è evidente soprattutto in considerazione del fatto che gli illeciti amministrativi risultano punibili sia in caso di dolo che di colpa: ciò significa che l'impiego di denaro con provenienza illecita (proveniente da qualunque reato: delitto di ogni tipo o contravvenzione) a fini di riciclaggio può determinare una responsabilità amministrativa in capo alla Società nel caso in cui la stessa non sia dotata di adeguati ed efficienti modelli di organizzazione, gestione e controllo.

12.2. Attività sensibili

In considerazione delle peculiarità dell'attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, le principali attività sensibili a rischio di commissione dei reati in oggetto sono le seguenti:

ATTIVITA' SENSIBILI	PRINCIPALI FUNZIONI/SOGGETTI COINVOLTI
Rapporti con i Fornitori: tale attività è rilevante in considerazione del rischio di acquisto da fornitori aziendali di materiale proveniente da precedente attività penalmente illecita.	CdA Amministratore Delegato Divisione Organizzazione Capogruppo, Divisione Risorse Capogruppo Ufficio HR e supporto Operativo Area Bilancio, Contabilità, Amministrazione, Segnalazioni, Risk Management Capogruppo Clienti Fornitori e professionisti Consulenti esterni Collegio Sindacale
Rapporti con i Clienti Prestatori	
Rapporti con i Clienti Richiedenti	
Autoriciclaggio: si evidenzia che, per gli effetti della legge 15 dicembre 2014 n. 186, che ha introdotto l'art. 648 ter.1 (Autoriciclaggio), come modificato dal D.lgs. n. 195/2021, qualsiasi contestazione di delitto e di contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (quandanche non inseriti nell'elenco dei reati presupposto del D. Lgs.231/2001) potrà dar luogo ad un'indagine nei confronti dell'ente per il reato di autoriciclaggio, qualora vengano trasferite nel suo interesse o vantaggio in attività economiche, finanziarie, industriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione dell'origine illecita.	
Gestione flussi finanziari e adempimenti tributari: - Gestione rimborsi spese, trasferte ai dipendenti; - Gestione versamento imposte; - Gestione acquisti; - Gestione adempimenti fiscali-tributari.	
Possibili ritardi o carenze nelle procedure aziendali per l'adeguata verifica della clientela o dei fornitori	
Gestione flussi finanziari	
Gestione rimborsi spese, trasferte ai dipendenti	
Gestione versamento imposte	
Gestione acquisti	
Gestione adempimenti fiscali-tributari	
Dichiarazione Infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000)	

Dichiarazione Fraudolenta (artt. 2 3 D. Lgs. 74/2000)	
Art. 3 Dichiarazione Fraudolenta mediante altre fatture	
Omessa Presentazione della Dichiarazione delle Imposte sui Redditi e dell'IVA (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000)	
Omesso Versamento delle Ritenute e dell'IVA (artt. 10 bis e 10 ter D. Lgs. n. 74/2000)	
Omessa Presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta (modello 770)	
Indebita compensazione di crediti inesistenti	

12.3. Principi di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con terze parti anche con finalità negoziali per conto o nell'interesse della Società.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio previste dall'articolo 25-octies del Decreto.

In particolare, a tutti i destinatari del presente Modello è richiesto di:

- identificare la Clientela;
- registrare e conservare i dati identificativi e le altre informazioni relative alle operazioni ed ai rapporti continuativi;
- inviare mensilmente i dati aggregati all'UIF;
- valutare la Clientela in funzione del rischio potenziale di commissione dei reati di riciclaggio;
- segnalare le operazioni sospette all'UIF, anche nel caso in cui le stesse siano rifiutate o comunque non concludono: l'obbligo di effettuare le predette segnalazioni vige per l'intera durata del rapporto con il Cliente e non è limitato quindi alle sole fasi d'instaurazione o di chiusura dello stesso;
- valutare l'attendibilità dei fornitori con modalità che consentano di verificarne la correttezza professionale in un'ottica di prevenzione dei reati considerati nel presente capitolo;
- assicurare adeguata formazione ai dipendenti in materia di antiriciclaggio.

Inoltre, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- ottemperare a quanto stabilito da norme di legge e dalle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti commerciali con fornitori/clienti/partner anche stranieri e alle conseguenti attività contabili e amministrative;
- assicurare la tracciabilità di ogni transazione e operazione finanziaria e ottemperare a quanto stabilito da norme di legge e dalle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei flussi finanziari e delle operazioni di tesoreria;

- assicurare la tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione della documentazione a supporto;
- assicurare la massima segregazione delle funzioni e dei poteri di spesa nell'ambito delle specifiche attività;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- effettuare, per quanto di competenza, un costante monitoraggio dei flussi finanziari della Società, sia in entrata che in uscita.

I destinatari del modello che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, gestiscono i rapporti con i clienti devono:

- accertare, attraverso i mezzi disponibili, della onorabilità e affidabilità dei clienti, attraverso l'acquisizione di informazioni sul legale rappresentante, sugli amministratori e sui soci, in base alla tipologia societaria, nonché acquisizione di dati pubblici inerenti indici di pregiudizialità (es. pendenza di procedure concorsuali);
- osservare le eventuali procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti;
- non ledere, in maniera diretta o indiretta, la reputazione che la Società ha conquistato nel corso degli anni nei confronti dei propri clienti;
- fornire accurate ed esaurienti informazioni circa i prodotti ed i servizi, in modo che la clientela possa assumere decisioni consapevoli.

I destinatari del modello che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, gestiscono i rapporti con i fornitori per l'approvvigionamento di beni, servizi e incarichi professionali, devono:

- accertare, attraverso i mezzi disponibili, della onorabilità e affidabilità dei fornitori e dei partner in affari (commerciali e finanziari), attraverso l'acquisizione di informazioni sul legale rappresentante, sugli amministratori e sui soci, in base alla tipologia societaria, nonché acquisizione di dati pubblici inerenti indici di pregiudizialità (es. protesti, pendenza di procedure concorsuali);
- osservare le eventuali procedure interne per l'approvvigionamento di beni, servizi ed incarichi professionali;
- preferire, tra una rosa di potenziali fornitori, quello che garantisce il miglior rapporto tra qualità e convenienza;
- provvedere alla scelta finale dei fornitori attraverso procedure chiare, certe e avallate da almeno due risorse aziendali, a ciò appositamente delegate ed autorizzate;
- curare che nessun rapporto venga iniziato con persone ed imprese che non abbiano intenzione di adeguarsi ai principi etici e di governance della Società, con particolare riferimento a quanto evidenziato nel Codice Etico di Gruppo;
- garantire che eventuali incarichi affidati a soggetti terzi per operare in rappresentanza e/o nell'interesse della Società siano sempre assegnati per iscritto e nel rispetto degli adempimenti di legge, e che sia eventualmente prevista una specifica clausola che vincoli all'osservanza dei principi

etico - comportamentali adottati dalla Società, come esposti nel modello e nel Codice Etico di Gruppo;

- richiedere a tutti i consulenti ed ai fornitori l'impegno a rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti vigenti in Italia e nei paesi esteri in cui la Società eventualmente opera, nonché i principi e le procedure previste dal modello e dal Codice Etico di Gruppo, apponendo eventualmente specifiche clausole nei relativi contratti;
- verificare l'effettivo adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento, tramite specifica attestazione scritta rilasciata dal personale addetto sulla base di concreta verifica, se necessario accompagnata dalla dichiarazione rilasciata dal fornitore/consulente;
- garantire che siano effettuate sistematicamente tutte le attività di controllo previste dalle procedure aziendali, sia in fase di selezione che di successiva gestione del contratto;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile a posteriori, conservando a tal fine la pertinente documentazione.

È, altresì, fatto divieto di:

- effettuare pagamenti in favore di fornitori, consulenti, professionisti e simili che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- effettuare pagamenti in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale o in un paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto, salvo adeguato motivo risultante per iscritto;
- riconoscere rimborsi spese in favore di fornitori, consulenti, professionisti e simili che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;
- creare fondi a fronte di acquisizioni di forniture e/o servizi professionali inesistenti in tutto o in parte;
- farsi rappresentare da consulenti o da soggetti terzi quando si possano creare situazioni di conflitto d'interesse.

È, inoltre, necessario che siano effettuate dai destinatari del presente Modello:

- verifiche in merito all'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indicatori di anomalia previsti dall'art. 41, comma 2 del D. Lgs. 231/2007 e individuati con successivi provvedimenti attuativi (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato);
- verifiche in merito alla regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi, che devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.

È, infine, previsto l'espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte volte a impiegare, sostituire, trasferire nell'ambito delle attività della Società e dei relativi flussi finanziari, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitti non colposi, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

I Responsabili delle unità organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi comportamentali sopra descritti.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

13.ART 25-OCTIES.1 - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

13.1. Descrizione delle fattispecie

Il 29 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 184/2021 – in vigore dal 14 dicembre 2021 – attuativo della direttiva UE 2019/713 del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, sostitutiva della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio.

Il D. Lgs. 184/2021, all'art. 2, introduce alcune modifiche al Codice penale e, nello specifico:

- modifica l'art. 493-ter c.p. estendendo la fattispecie dell'indebito utilizzo e di falsificazione di carte di credito e di pagamento, all'indebito utilizzo di "ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti". Fattispecie che assume rilevanza sia nel caso di uso fraudolento di strumenti di pagamento oggetto di furto o illecitamente ottenuti, che nel caso di impiego di strumenti contraffatti e/o falsificati;
- prevede una circostanza aggravante in riferimento all'art. 640-ter c.p. in tema di frode informatica, nel caso in cui l'alterazione per ottenere un profitto o procurare un danno determini un trasferimento di denaro;
- introduce una nuova fattispecie di reato, l'art. 493-quater c.p. che punisce chi "al fine di farne uso o di consentire ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costituiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo".

Le citate modifiche al Codice penale hanno poi assunto espresso rilievo anche in tema di responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi dell'art. 3 della norma in commento, che prevede l'inserimento nel catalogo dei reati presupposto dell'art. 25-octies.1.

La ratio dell'articolo 25-octies.1 è proteggere il sistema finanziario dai rischi di abuso legati alle tecnologie emergenti, rafforzando la trasparenza nei mercati finanziari innovativi.

L'articolo in commento è stato da ultimo modificato dal Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 105, dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137 nonché dal Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, ha introdotto un ulteriore comma all'art. 512-bis c.p., disposizione richiamata dall'art. 25-octies.1.

Si ricorda che qualora fossero integrati tutti gli elementi previsti dal D. Lgs. 231/2001 la responsabilità della Società potrebbe sorgere, secondo la previsione contenuta nell'art. 8 del Decreto, anche quando l'autore del reato non sia identificabile (dovrebbe quantomeno essere provata la provenienza della condotta da un soggetto apicale o da un dipendente, anche se non identificato), evenienza tutt'altro che improbabile nel campo della criminalità informatica, in ragione della complessità dei mezzi impiegati e dell'evanescenza del cyberspazio, che rendono assai difficile anche l'individuazione del luogo ove il reato stesso possa ritenersi consumato.

13.2. Attività sensibili

In considerazione delle peculiarità dell'attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, le principali attività sensibili a rischio di commissione dei reati in oggetto sono le seguenti:

- Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo
- Gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti

13.3. Principi di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di illecito previste dall'articolo 25-octies.1 del Decreto.

A tali soggetti è fatto divieto di:

- realizzare ogni forma di frode e di falsificazioni dei mezzi di pagamento anche diversi dai contanti che possano costituire una minaccia alla sicurezza ovvero favorire forme di finanziamento per la criminalità organizzata e rendere possibili altre forme criminali, quali il terrorismo, il traffico di droga e la tratta di esseri umani;
- utilizzare, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, indebitamente e non essendone titolare, carte di credito o qualsiasi altro strumento di pagamento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni e/o prestazione di servizi;
- utilizzare in modo fraudolento, consapevole e senza diritto uno strumento di pagamento anche diverso dai contanti rubato o altrimenti illecitamente ottenuto ovvero oggetto di illecita appropriazione;
- falsificare o alterare gli strumenti di pagamento anche diversi dai contanti, ovvero possedere, cedere o acquisire tali strumenti o documenti di provenienza illecita, o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere condotte riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- aprire conti correnti in forma anonima o con intestazione fittizia, nonché creare e/o utilizzare strumenti di pagamento con tali caratteristiche, al fine di ottenere, dall'utilizzo e gestione degli stessi, un indebito vantaggio;
- immettere nella rete internet, dati ricognitivi e/o operativi di una carta di credito intestata ad un terzo (o di altro strumento di pagamento diverso dal contante), acquisiti fraudolentemente, al fine di effettuare transazioni economiche a vantaggio e/o nell'interesse della Società (ad es., al fine di consentire un risparmio di spesa per la Società);
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema

informatico o telematico ad esso pertinenti, al fine di ottenere un indebito vantaggio procurando un altrui danno qualora il fatto produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;

- attribuire fittiziamente ad altri, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Inoltre, sono vietate tutte le condotte delittuose contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti. A tal proposito, è fatto divieto di:

- attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, di contrabbando o di antiriciclaggio;
- attribuire fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali.

Inoltre, ai destinatari è richiesto di:

- garantire, nell'utilizzare gli strumenti di pagamento, anche diversi dai contanti, la libertà del mercato unico digitale, evitando ogni forma di ostacolo o minaccia alla fiducia dei consumatori e forme di perdita economica diretta;
- utilizzare per conto della Società solo strumenti di pagamento di cui la Società stessa è titolare;
- definire le modalità di pagamento previste per l'acquisto di beni o prestazione di servizi nonché adottare idonei strumenti di controllo tali da assicurare che tali strumenti di pagamento non siano contraffatti e/o alterati;
- assicurarsi che i pagamenti digitali vengano processati tramite l'adozione di procedure di sicurezza e su infrastrutture di comunicazione affidabili;
- effettuare prelievi di denaro nel rispetto della normativa di settore in materia di utilizzo del contante nonché del sistema documentale/autorizzativo vigente all'interno della Società;
- utilizzare strumenti di pagamento dotati di adeguati sistemi di sicurezza e provenienti da provider e/o istituti emittenti affidabili;
- in caso di immissione nel circuito economico di strumenti di pagamento diversi dal contante evidentemente falsificati e/o alterati, o anche semplicemente sospetti di falsità, darne comunicazione alle autorità competenti.

I Responsabili delle unità organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi comportamentali sopra descritti.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

14.ART. 25-NOVIES - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

14.1. Descrizione delle fattispecie

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 sono tutelate le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura (anche scientifica o didattica), alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione. Sono, altresì, protetti come opere letterarie i programmi per elaboratore nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Nel testo del Decreto, l'art. 25-novies, al fine di contrastare ancor più severamente la pirateria delle opere dell'ingegno e i gravi danni economici arrecati agli autori e all'industria connessa, rimanda a reati contemplati dalla legge sul diritto d'autore.

La legge 14 novembre 2024, n. 166 ("Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano") ha ampliato l'elenco dei reati presupposto previsti dall'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001: in particolare, ad oggi viene punita non solo la contraffazione dei contrassegni SIAE, ma anche quella relativa ai contrassegni rilasciati da altri organismi di gestione collettiva o da entità di gestione indipendenti.

14.2. Attività sensibili

In considerazione delle peculiarità dell'attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, i rischi di commissione di delitti in materia di violazione del diritto d'autore più verosimilmente possono presentarsi:

- nell'approvvigionamento o nell'utilizzo di prodotti, software, banche dati ed altre opere dell'ingegno, strumentali all'attività della Società o destinati ad omaggi per la clientela;
- nei rapporti con la clientela e i partner, con riguardo alla concessione di finanziamenti a favore di soggetti coinvolti nelle attività illecite in questione.

14.3. Principi di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto alla commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-novies del Decreto.

A tutti i destinatari del presente Modello è richiesto di:

- astenersi dal detenere programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE);
- astenersi dal mettere a disposizione di terzi, riprodurre, divulgare, trasmettere o diffondere, in tutto o in parte, opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore e dai diritti connessi;
- evitare comportamenti idonei a ledere gli altrui diritti di proprietà industriale e intellettuale;

- rispettare rigorosamente le leggi nazionali e internazionali in tema di diritto d'autore rispetto a tutte le manifestazioni oggettive dello stesso, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle immagini e ai contenuti audio / video utilizzati nell'ambito delle presentazioni e ai programmi per elaboratore elettronico (software);
- utilizzare esclusivamente i software, le applicazioni, i files e le apparecchiature informatiche fornite dalla Società e farlo esclusivamente per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza per la protezione e il controllo dei sistemi informatici ed ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società;
- non utilizzare opere dell'ingegno senza l'autorizzazione;
- gestire i propri siti internet nel rispetto della Legge 633/41;
- adempiere gli obblighi afferenti al pagamento dei diritti d'autore.

Inoltre, è fatto divieto, in particolare, di:

- diffondere senza averne diritto - tramite reti telematiche - un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale, o comunque per trarne profitto, senza averne diritto, programmi per elaboratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico;
- installare sui sistemi informativi programmi, non assistiti da valida licenza d'utilizzo;
- installare sui sistemi informatici software mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di files, quali filmati, documenti, canzoni, opere letterarie;
- scaricare sui personal computer programmi prelevati da internet o da sistemi peer to peer, anche qualora trattasi di software gratuiti (freeware o shareware);
- ascoltare sui personal computer files audio o musicali, nonché visionare video e/o immagini, su qualsiasi supporto siano essi memorizzati, se non a fini prettamente lavorativi.

I Responsabili delle unità organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi comportamentali sopra descritti.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

15.ART. 25-DECIES - INDUZIONE A NON RENDERE O RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

15.1. Descrizione delle fattispecie

L'art 25-decies del Decreto sancisce la responsabilità amministrativa dell'Ente, ove ne ricorrano i presupposti, qualora, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, si induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci coloro che siano chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale, ed abbiano la facoltà di non rispondere.

15.2. Attività sensibili

In considerazione delle peculiarità dell'attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, le principali attività sensibili a rischio di commissione dei reati in oggetto sono le seguenti:

- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi

15.3. Principi di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-decies del Decreto.

A tutti i destinatari del presente Modello nell'ambito dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria è richiesto di:

- prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- avvertire tempestivamente, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- avvertire tempestivamente l'OdV di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da non rendere all'Autorità Giudiziaria.

L'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti ai relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

Inoltre, nell'ambito dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria è fatto divieto, in particolare, di:

- accettare denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti eventualmente incaricati dalla Società medesima;
- ogni forma di condizionamento che induca il destinatario a rendere dichiarazioni non veritiere.

I Responsabili delle unità organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi comportamentali sopra descritti.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

16.ART. 25-UNDECIES - REATI AMBIENTALI

16.1. Descrizione delle fattispecie

L'art. 25-undecies del Decreto individua gli illeciti dai quali, nella materia della tutela penale dell'ambiente fondata su disposizioni di matrice comunitaria, discende la responsabilità amministrativa degli enti.

Si tratta di reati descritti nel Codice penale, nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente) e in varie leggi speciali, sia di natura delittuosa sia di tipo contravvenzionale.

Va evidenziato che, da ultimo, il Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116 comporta significative modifiche alle disposizioni in materia di tutela penale dell'ambiente, recando "Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei Fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi", anche con ricadute sull'art. 25-undecies del D. lgs. 231/2001: a tal proposito, il D. L. n. 116/2025 inasprisce le sanzioni previste per i reati ambientali già inclusi e aggiunge le nuove fattispecie di cui agli artt. 255-bis e 255-ter TUA e i reati di cui agli artt. 452-septies, 452-terdecies, 452-quaterdecies c.p. e 256-bis TUA. Inoltre, vengono ampliati i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive per le ipotesi di condanna dell'ente per alcuni dei reati ambientali previsti ex art. 25-undecies.

16.2. Attività sensibili

In considerazione delle peculiarità dell'attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, le principali attività sensibili a rischio di commissione dei reati in oggetto sono le seguenti:

- Produzione di rifiuti, scarichi, emissioni in atmosfera e inquinamento del suolo

16.3. Principi di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto alla commissione dei reati ambientali.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del Decreto.

A tutti i destinatari del presente Modello è richiesto di osservare rigorosamente tutte le norme a tutela dell'ambiente e tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo ad esse conforme.

A tal proposito, è previsto l'espresso divieto a carico dei sopracitati soggetti di:

- violare le disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia ambientale;
- affidare la gestione dei rifiuti a soggetti non autorizzati;
- occultare fatti e avvenimenti il cui verificarsi abbia impatto sugli aspetti ambientali;
- effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ovvero in violazione di alcuni dei requisiti normativamente previsti per lo svolgimento di dette attività;
- omettere la comunicazione di eventi inquinanti o potenzialmente inquinanti alle Autorità competenti, ai sensi dall'articolo 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- in caso di eventi inquinanti, omettere i doverosi interventi di bonifica ovvero violare le disposizioni inerenti al progetto di bonifica approvato dall'autorità competente nel caso di eventi inquinanti del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee che comportino il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, in violazione di quanto previsto dall'articolo 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In particolare, tutte le strutture aziendali sono tenute – nei rispettivi ambiti – a:

- vigilare, per quanto di competenza, sul rispetto degli adempimenti in materia ambientale, in particolare sull'osservanza delle norme operative riguardanti il raggruppamento e il deposito temporaneo dei rifiuti secondo la loro classificazione, sulla consegna ai trasportatori autorizzati, sulla conservazione nei termini di legge della documentazione amministrativa;
- vigilare, per quanto di competenza, sul rispetto degli adempimenti in materia ambientale, in particolare sulla gestione di caldaie/centrali termiche, gruppi frigoriferi/ pompe di calore e di impianti di produzione di energia elettrica da sistemi di emergenza;
- astenersi dall'affidare incarichi/appalti a consulenti esterni e/o fornitori eludendo criteri documentabili e obiettivi incentrati su professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico di Gruppo;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia ambientale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- prevedere, nell'ambito dei contratti di appalto, d'opera e di fornitura di Servizi alle Persone, Servizi all'Edificio, manutenzioni edili, opere edilizie/impiantistiche ed altri servizi integrati (es.: fornitura toner, gestione infermerie, gestione delle apparecchiature di informatica distribuita, verifica/ricondizionamento/smaltimento dei materiali o prodotti informatici, ecc.) specifiche clausole sul rispetto della normativa ambientale;
- nell'ambito delle procedure acquisitive di prodotti, macchine e attrezzature a fini strumentali, che a fine ciclo vita potrebbero essere classificati potenzialmente pericolosi per l'ambiente, le Strutture aziendali committenti e la Struttura aziendale dedicata agli acquisti competente devono ottenere preventivamente dal potenziale fornitore la "scheda di sicurezza/pericolosità del prodotto" ed i codici EER80 e tutte le informazioni necessarie per il corretto smaltimento degli stessi;
- considerare come requisito rilevante per la valutazione del fornitore, ove la natura della fornitura lo renda possibile e opportuno, le certificazioni ambientali;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (a titolo esemplificativo, A.S.L., Vigili del Fuoco, ARPA, Comune, Provincia, ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi.

I Responsabili delle unità organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi comportamento sopra descritti.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico - comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

17.ART. 25-DUODECIES - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE

17.1. Descrizione delle fattispecie

L'art. 22, comma 12-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione), richiamato dall'art. 25-duodecies del Decreto punisce i datori di lavoro che assumano o si avvalgano di dipendenti extracomunitari privi di permesso di soggiorno, ovvero scaduto senza che sia richiesto il rinnovo, revocato, o annullato.

Lo stesso art. 25-duodecies punisce chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Con il Decreto-Legge 145/2024, convertito dalla legge 9 dicembre 2024 n. 187, recante "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali", il legislatore ha modificato l'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001, ampliandone il novero dei reati presupposto: in particolare, viene introdotto l'art.18-ter D. Lgs. 286/1998 relativo al permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e vengono introdotte alcune modifiche all'art. 22 D. Lgs. 286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato).

17.2. Attività sensibili

In considerazione delle peculiarità dell'attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, le principali attività sensibili a rischio di commissione dei reati in oggetto sono le seguenti:

- Selezione e assunzione del personale

17.3. Principi di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto alla commissione delle fattispecie in commento.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-duodecies del Decreto.

A questo proposito è fatto divieto, in particolare, di:

- favorire e/o promuovere l'impiego, alle dipendenze della Società, di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto rispetto al quale non sia stato chiesto, entro i termini di legge, il rinnovo oppure con permesso revocato o annullato;
- ridurre o mantenere i lavoratori in stato di soggezione continuativa;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento, ad esempio esponendoli a situazioni di grave pericolo, in considerazione della prestazione da svolgere e del contesto lavorativo;

- gestire le risorse umane in violazione delle vigenti disposizioni in materia di diritto del lavoro (con particolare attenzione alle condizioni igienico-sanitarie, alla sicurezza, ai diritti sindacali, di associazione e rappresentanza, ai diritti dei minori e delle donne);
- assegnare incarichi di fornitura o d'appalto a terzi nei casi in cui si abbia notizia, o anche solo il sospetto, del mancato rispetto da parte del fornitore delle norme a tutela del lavoratore ed in materia di immigrazione.

Tutti i destinatari a qualsiasi titolo coinvolte nella stipula di nuovi contratti ove essa risulti nella qualità di committente di forniture, servizi, opere, lavori e manutenzioni, sono tenuti ad accertare ed a far constare che le controparti contrattuali, anche non dirette come nel caso di subappalti, rendano atto di aver adottato misure organizzative adeguate al rispetto della normativa in materia di impiego di lavoro di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, più in generale, delle disposizioni previste dal Testo Unico concernente la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

In relazione ai contratti di durata già in corso, in particolare per i cd. "servizi in outsourcing", le strutture della Società preposte alla loro gestione sono tenute ad integrarli, ove lacunosi in materia, acquisendo le dichiarazioni delle controparti, anche non dirette come nel caso di subappalti, di aver adottato misure organizzative adeguate al rispetto della normativa in materia di impiego di lavoro di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, più in generale, delle disposizioni previste dal Testo Unico concernente la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

I Responsabili delle unità organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi comportamento sopra descritti.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

18.ART. 25-TERDECIES - RAZZISMO E XENOFOBIA

Con riferimento alla fattispecie in esame, non si ravvisano aree della Società che svolgano attività che presentino profili di rischio ad essa connessi, apparendo doversi escludere l'ipotesi che la Società possa essere asservita al perseguimento di finalità illecite quali quelle qui in considerazione.

19.ART. 25-QUATERDECIES - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

Con riferimento alla fattispecie in esame, non si ravvisano aree della Società che svolgano attività che presentino profili di rischio ad essa connessi, apparendo doversi escludere l'ipotesi che la Società possa essere asservita al perseguimento di finalità illecite quali quelle qui in considerazione.

20.ART. 25-QUINQUESDECIES - REATI TRIBUTARI

20.1. Descrizione delle fattispecie

La riforma dei reati tributari introdotta con la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale), ha inserito l'art. 25-quinquiesdecies al D. Lgs. 231/2001, introducendo gli articoli 2, 3, 8, 10 e 11 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Inoltre, con il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 è stata recepita in via definitiva la Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, recante norme per la "Lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", il cui articolo 5 popola ulteriormente l'art. 25-quinquiesdecies con gli articoli 4, 5 e 10-quater del D. Lgs. 74/2000.

L'intervento normativo si innesta nel contesto di una costante estensione della responsabilità amministrativa da reato dell'Ente, determinata anche da un intervento europeo in tal senso (Direttiva UE 2017/1371) e da un clima politico, in materia penale, estremamente rigorista nei confronti dei reati dei c.d. "grandi evasori".

Da ultimo si segnala che il 22.10.2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 4 ottobre 2022, n. 156, recante «Disposizioni correttive e integrative del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari mediante il diritto penale».

Oltre alle importanti modifiche introdotte in punto di punibilità, a titolo di tentativo, dei delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D. Lgs. 74/2000, laddove ricorrano le condizioni di cui al novellato comma 1-bis dell'art. 6, il D. Lgs. 156/2022 contiene modifiche al comma 1-bis dell'art. 25-quinquiesdecies del Decreto. In particolare, tale modifica condiziona la punibilità della persona giuridica per i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione di cui, rispettivamente, agli articoli 4, 5 e 10-quater del D. Lgs. 74/2000 al fatto che sono essi «commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore» a dieci milioni di euro.

20.2. Attività sensibili

In considerazione delle peculiarità dell'attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, le principali attività sensibili a rischio di commissione dei reati in oggetto sono le seguenti:

- Predisposizione del Bilancio di Esercizio e documenti annessi (Nota Integrativa, etc.)
- Adempimenti dichiarativi (Predisposizione delle dichiarazioni IVA periodiche, della dichiarazione dei redditi, degli adempimenti contributivi)
- Definizione poste valutative
- Ciclo Passivo Fornitori
 - Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori
 - Ricerca, selezione e qualifica dei consulenti
 - Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze
 - Raccolta e controllo delle richieste di acquisto

- Gestione degli acquisti urgenti e gestione dei conferimenti di incarichi a consulenti / professionisti esterni
- Verifica delle prestazioni/beni acquistati
- Gestione anagrafica fornitori
- Registrazione delle fatture e delle note di credito
- Liquidazione delle fatture
- Monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza
- Gestione delle attività di contabilizzazione degli acconti pagati ai fornitori
- Pagamento delle fatture ai fornitori o consulenti
- Archiviazione della documentazione a supporto delle fatture
- Spese rappresentanza
 - Gestione delle spese di rappresentanza sostenute
- Note spese
 - Gestione delle missioni / trasferte
 - Gestione, controllo e autorizzazione delle note spese
- Rapporti con Amministrazione finanziaria
 - Effettuazione del calcolo delle imposte dirette e indirette, esecuzione dei versamenti relativi, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni
 - Attività che prevedono una interazione diretta con l'Amministrazione finanziaria (svolgimento di verifiche tributarie, presentazione di interpellanti, avvio di contenzioso tributario, ecc.)
- Rapporti infragruppo
- Rapporti intercompany e impatti fiscali
- Tesoreria
 - Apertura / Chiusura di conti correnti
 - Registrazione degli incassi e dei pagamenti
 - Riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di cassa
 - Gestione cassa contanti
- ADEMPIMENTI FISCALI – TRIBUTARI
 - Calcolo obbligazioni tributarie
 - Gestione adempimenti dichiarativi e contributivi
 - Dichiarazione IRES
 - Dichiarazione IRAP
 - Adempimenti IVA
- Gestione anagrafica clienti per servizio vendita informazioni
- Regolazione delle commissioni maturate e liquidate
- Registrazione delle fatture attive e delle note di credito
- Emissione, registrazione, contabilizzazione delle commissioni maturate sui contratti di investimento/note di credito
- Archiviazione della documentazione contrattuale dei clienti
- Archiviazione dei documenti aziendali, delle scritture contabili e dei registri fiscali obbligatori
- Tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali
- Fatturazione elettronica
- Corretta tenuta della documentazione contabile

- Back up con strumenti informatici dell'archivio contabile
- Tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili
- Calcolo obbligazioni tributarie (per la service consolidato fiscale)
- Adempimenti fiscali e tributari
- Versamenti tributi
- Cessione di immobili aziendali o partecipazioni
- Operazioni straordinarie
- Definizione, esecuzione e gestione di operazioni straordinarie

20.3. Principi di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai reati tributari.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- perseguire una strategia fiscale ispirata a principi di onestà, correttezza e osservanza della normativa tributaria, nonché caratterizzata da comportamenti collaborativi e trasparenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e dei terzi;
- operare sempre in conformità alla normativa tributaria, avvalendosi, in caso di dubbi interpretativi, di professionisti esterni e avviando, ove necessario, eventuali interlocuzioni con l'Amministrazione Finanziaria;
- assicurare che tutti i rapporti con l'Amministrazione Finanziaria siano gestiti da soggetti muniti di adeguati poteri, con l'eventuale supporto del consulente esterno;
- assicurare che tutti gli adempimenti fiscali siano gestiti da personale competente, eventualmente supportato da consulenti esterni;
- assicurare il monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento alle novità normative in materia fiscale;
- mantenere un comportamento corretto e trasparente nello svolgimento di trattative e rapporti negoziali con l'Amministrazione Finanziaria, così come nell'esecuzione di qualsiasi adempimento di legge o prescrizione dettata dalla stessa;
- garantire la segregazione dei compiti tra le attività di determinazione e verifica della correttezza del calcolo delle imposte dirette e indirette;
- garantire la piena e puntuale ricostruzione ex post e la tracciabilità delle operazioni concernenti la determinazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- garantire la corretta tenuta di tutte le scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione nel rispetto degli adempimenti tributari;
- assicurare la verifica circa la correttezza dei dati inseriti nelle dichiarazioni fiscali la tempestiva trasmissione delle dichiarazioni entro le scadenze prestabilite;
- rappresentare correttamente e tempestivamente i fatti di gestione nella contabilità;
- assicurare la correttezza e alla trasparenza delle operazioni di tesoreria e finanza;
- valutare correttamente il patrimonio sociale, i beni, i crediti e le azioni, non attribuendo ad essi valori superiori o inferiori a quelli dovuti;

- in occasione di ispezioni ed accertamenti in materia fiscale, evitare atteggiamenti intenzionalmente volti ad occultare o sottrarre all'ispezione la documentazione richiesta, ovvero comportamenti idonei ad ostacolare la normale prosecuzione delle operazioni ispettive;
- nell'ambito delle transazioni commerciali, effettuare una verifica della sede o residenza delle controparti coinvolte al fine di individuare l'eventuale esistenza di un collegamento con Paesi non appartenenti all'Unione europea che incoraggiano pratiche fiscali abusive o concorrenza fiscale dannosa a livello internazionale (c.d. Paesi "black list" dell'UE o dell'Agenzia delle Entrate) e rispettare le specifiche misure di difesa fiscale normativamente previste al fine di garantire la correttezza del trattamento fiscale delle operazioni e dei soggetti coinvolti.

È inoltre previsto, a carico di tali soggetti, l'espresso divieto di:

- presentare dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto contenenti elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- presentare dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto contenenti elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- nell'ambito di sistemi transfrontalieri, rappresentare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, ovvero omettere la presentazione della dichiarazione sul valore aggiunto ovvero il pagamento delle somme dovute utilizzando in compensazione crediti inesistenti o non spettanti, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte, ovvero di consentirne l'evasione a terzi;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore;
- approvare fatture passive a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati ed autorizzati;
- approvare pagamenti in assenza di poteri formalmente attribuiti;
- riconoscere compensi a consulenti e fornitori che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed ai prezzi di mercato;
- disporre pagamenti o incassare denaro verso/da paesi inseriti nelle principali black list internazionali, senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;

- affidare lavori, servizi e forniture disporre i relativi pagamenti senza rispettare i requisiti di forma e tracciabilità dei flussi finanziari;
- instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società a rischio di commissione di reati.

La Società deve inoltre garantire:

- che il processo di determinazione delle imposte derivi da una rappresentazione del bilancio d'esercizio veritiera, secondo i principi contabili di riferimento;
- un'adeguata attività di monitoraggio degli aggiornamenti normativi in materia fiscale;
- la compilazione e la trasmissione della dichiarazione dei redditi nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla legge.

I Responsabili delle unità organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi comportamento sopra descritti.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

21.ART. 25-SEXIESDECIES - CONTRABBANDO

Con riferimento alla fattispecie in esame, non si ravvisano aree della Società che svolgano attività che presentino profili di rischio ad essa connessi, apparendo doversi escludere l'ipotesi che la Società possa essere asservita al perseguimento di finalità illecite quali quelle qui in considerazione.

22.ART. 25-SEPTESDECIES - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Con riferimento alla fattispecie in esame, non si ravvisano aree della Società che svolgano attività che presentino profili di rischio ad essa connessi, apparendo doversi escludere l'ipotesi che la Società possa essere asservita al perseguimento di finalità illecite quali quelle qui in considerazione.

23.ART. 25-DUODEVICIES - RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Con riferimento alla fattispecie in esame, non si ravvisano aree della Società che svolgano attività che presentino profili di rischio ad essa connessi, apparendo doversi escludere l'ipotesi che la Società possa essere asservita al perseguimento di finalità illecite quali quelle qui in considerazione.

24.DELITTI CONTRO GLI ANIMALI

Con riferimento alla fattispecie in esame, non si ravvisano aree della Società che svolgano attività che presentino profili di rischio ad essa connessi, apparendo doversi escludere l'ipotesi che la Società possa essere asservita al perseguimento di finalità illecite quali quelle qui in considerazione.

25. REATI TRANSNAZIONALI

La Legge 16 marzo 2006, n. 146, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'11 aprile 2006, ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (c.d. Convenzione di Palermo).

Il nucleo centrale della Convenzione è costituito dalla nozione di reato transnazionale (art. 3). È tale il reato che (i) travalica, sotto uno o più aspetti (preparatorio, commissivo od effettuale), i confini di un singolo Stato, (ii) è commesso da un'organizzazione criminale ed (iii) è caratterizzato da una certa gravità (esso deve essere punito nei singoli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore nel massimo a quattro anni). Ciò che rileva non è, pertanto, il reato occasionalmente transnazionale, ma il reato frutto di un'attività organizzativa dotata di stabilità e prospettiva strategica, dunque suscettibile di essere ripetuto nel tempo.

Con la legge di ratifica della Convenzione di Palermo viene ampliato l'ambito di operatività del Decreto: ai reati transnazionali indicati nella Legge 146/2006 si applicano, infatti, in base all'art. 10 della legge stessa, le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001.

La norma definisce il reato transnazionale come il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La Società è responsabile per i seguenti reati c.d. "associativi", compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio, qualora presentino anche il carattere di transnazionalità, come definito sopra:

- associazione per delinquere;
- associazione di tipo mafioso;
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- favoreggiamento personale.

Ai fini della prevenzione dei reati sopra illustrati, sono ritenuti idonei i principi di controllo e di comportamento individuati nei paragrafi precedenti.